

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- * Regolamento (CEE) n. 1134/91 del Consiglio, del 29 aprile 1991, che concerne il regime tariffario applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari dei territori occupati e che abroga il regolamento (CEE) n. 3363/86 1
- * Regolamento (CEE) n. 1135/91 del Consiglio, del 29 aprile 1991, che modifica il regolamento (CEE) n. 3729/90 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli originari dell'Algeria, del Marocco, della Tunisia e dell'Egitto 6
- Regolamento (CEE) n. 1136/91 della Commissione, del 3 maggio 1991, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 8
- Regolamento (CEE) n. 1137/91 della Commissione, del 3 maggio 1991, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 10
- Regolamento (CEE) n. 1138/91 della Commissione, del 3 maggio 1991, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso 12
- Regolamento (CEE) n. 1139/91 della Commissione, del 3 maggio 1991, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso 14
- * Regolamento (CEE) n. 1140/91 della Commissione, del 30 aprile 1991, recante modifica dell'elenco allegato al regolamento (CEE) n. 55/87 che fissa l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati ad usare reti a strascico a pali in determinate zone della Comunità 16
- * Regolamento (CEE) n. 1141/91 della Commissione, del 30 aprile 1991, recante modifica dell'elenco allegato al regolamento (CEE) n. 55/87 che fissa l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati ad usare reti a strascico a pali in determinate zone della Comunità 17

Prezzo : 12 ECU

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

* Regolamento (CEE) n. 1142/91 della Commissione, del 30 aprile 1991, recante modifica dell'elenco allegato al regolamento (CEE) n. 55/87 che fissa l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati ad usare reti a strascico a pali in determinate zone della Comunità	19
Regolamento (CEE) n. 1143/91 della Commissione, del 30 aprile 1991, relativo all'apertura di una gara per la vendita dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento spagnolo	21
Regolamento (CEE) n. 1144/91 della Commissione, del 3 maggio 1991, che indice una gara per la restituzione all'esportazione di frumento duro verso i paesi delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e le isole Canarie	23
Regolamento (CEE) n. 1145/91 della Commissione, del 3 maggio 1991, relativo ad una misura particolare d'intervento per l'orzo in Spagna	26
Regolamento (CEE) n. 1146/91 della Commissione, del 2 maggio 1991, relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita sul mercato interno di 11 000 t di orzo detenute dall'organismo d'intervento spagnolo	29
Regolamento (CEE) n. 1147/91 della Commissione, del 3 maggio 1991, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 500 000 t di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento tedesco	30
Regolamento (CEE) n. 1148/91 della Commissione, del 3 maggio 1991, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 500 000 t di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco	33
Regolamento (CEE) n. 1149/91 della Commissione, del 3 maggio 1991, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 100 000 t di segala panificabile detenute dall'organismo d'intervento tedesco	36
Regolamento (CEE) n. 1150/91 della Commissione, del 3 maggio 1991, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 100 000 t di segala da foraggio detenute dall'organismo d'intervento tedesco	39
Regolamento (CEE) n. 1151/91 della Commissione, del 3 maggio 1991, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 372 000 t di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento francese	42
Regolamento (CEE) n. 1152/91 della Commissione, del 3 maggio 1991, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 128 000 t di frumento tenero panificabile detenuto a Gand dall'organismo d'intervento francese	45
Regolamento (CEE) n. 1153/91 della Commissione, del 3 maggio 1991, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 100 000 t di frumento duro detenuto dall'organismo d'intervento italiano	48
Regolamento (CEE) n. 1154/91 della Commissione, del 3 maggio 1991, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 200 000 t di orzo detenuto dall'organismo d'intervento del Regno Unito	51
* Regolamento (CEE) n. 1155/91 della Commissione, del 3 maggio 1991, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria n. 6 (numero d'ordine 40.0060) originari del Pakistan, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio	54
* Regolamento (CEE) n. 1156/91 della Commissione, del 3 maggio 1991, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria n. 159 (numero d'ordine 42.1590) originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio	56
* Regolamento (CEE) n. 1157/91 della Commissione, del 3 maggio 1991, che modifica il regolamento (CEE) n. 570/88 relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per il burro ed il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari, nonché il regolamento (CEE) n. 569/88	57

* Regolamento (CEE) n. 1158/91 della Commissione, del 3 maggio 1991, relativo all'acquisto di latte scremato in polvere, mediante gara, da parte degli organismi d'intervento	65
Regolamento (CEE) n. 1159/91 della Commissione, del 3 maggio 1991, recante sospensione degli acquisti di intervento di latte scremato in polvere	68
Regolamento (CEE) n. 1160/91 della Commissione, del 3 maggio 1991, relativo all'apertura della gara permanente in applicazione del regolamento (CEE) n. 777/87 del Consiglio riguardante il latte scremato in polvere	69
Regolamento (CEE) n. 1161/91 della Commissione, del 3 maggio 1991, che sospende il rilascio di titoli MCS per le piante ornamentali	71
Regolamento (CEE) n. 1162/91 della Commissione, del 3 maggio 1991, che sopprime l'importo correttore da riscuotere all'importazione nella Comunità a dieci di zucchine in provenienza dalla Spagna (escluse le isole Canarie)	72
Regolamento (CEE) n. 1163/91 della Commissione, del 3 maggio 1991, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi	73
Regolamento (CEE) n. 1164/91 della Commissione, del 3 maggio 1991, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	76
Regolamento (CEE) n. 1165/91 della Commissione, del 3 maggio 1991, che rettifica il regolamento (CEE) n. 1124/91 che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la 1 gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 963/91	78

Rettifiche

* Rettifica della decisione 91/25/CEE della Commissione, del 18 dicembre 1990, che modifica i limiti delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE per il Regno Unito (GU n. L 16 del 22.1.1991)	79
---	----

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1134/91 DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 1991

che concerne il regime tariffario applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari dei territori occupati e che abroga il regolamento (CEE) n. 3363/86

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che i prodotti originari dei territori della riva occidentale del Giordano e della fascia di Gaza occupati da Israele, in seguito denominati « territori occupati », godono di un regime preferenziale per l'accesso al mercato comunitario a norma del regolamento (CEE) n. 3363/86 del Consiglio, del 27 ottobre 1986, concernente il regime tariffario applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari dei territori occupati⁽¹⁾;

considerando che il regime preferenziale prevede il libero accesso al mercato comunitario per i prodotti industriali, nonché un trattamento tariffario preferenziale per alcuni prodotti agricoli;

considerando che è opportuno prendere misure intese a migliorare rapidamente le condizioni di accesso al mercato della Comunità per i prodotti agricoli originari dei territori occupati; che, a tal fine, occorre sostituire il regolamento (CEE) n. 3363/86 con un nuovo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I prodotti originari dei territori occupati, esclusi quelli elencati nell'allegato II del trattato, sono ammessi all'importazione nella Comunità senza restrizioni quantitative né misure di effetto equivalente e in esenzione dai dazi doganali e dalle tasse di effetto equivalente.

2. Per le merci elencate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3033/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980,

che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli⁽²⁾, e riportate nell'allegato I del presente regolamento, il paragrafo 1 è applicabile soltanto all'elemento fisso dell'imposta riscossa su tali merci all'importazione nella Comunità.

Articolo 2

Per i prodotti agricoli elencati nell'allegato II, originari dei territori occupati, i dazi doganali all'importazione sono aboliti in due parti uguali, il 1° gennaio 1992 e il 1° gennaio 1993, ed entro il limite dei periodi indicati.

Articolo 3

1. Per le fragole del codice NC 0810 10 90, l'articolo 2 è applicabile entro i limiti di un contingente tariffario comunitario di 1 200 tonnellate.

2. Nell'allegato II viene indicato un quantitativo di riferimento per determinati prodotti.

Se le importazioni di uno di questi prodotti superano il quantitativo di riferimento, il prodotto in questione può essere assoggettato a un contingente tariffario comunitario pari a detto quantitativo di riferimento, qualora i quantitativi importati rischiano di creare difficoltà sul mercato comunitario.

3. Per i prodotti elencati nell'allegato II, esclusi quelli di cui ai paragrafi 1 e 2, possono essere fissati quantitativi di riferimento se i quantitativi importati rischiano di creare difficoltà sul mercato comunitario.

Successivamente, tali prodotti possono esser assoggettati a contingenti tariffari secondo le stesse modalità indicate nel paragrafo 2.

4. I tassi di riduzione tariffaria indicati nell'allegato II vengono applicati per i quantitativi importati che eccedono i contingenti.

⁽¹⁾ GU n. L 306 dell'11. 11. 1986, pag. 103.

⁽²⁾ GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 1.

5. La riscossione dei dazi doganali è totalmente sospesa, a decorrere dal momento in cui, a seguito dell'applicazione dell'articolo 2, i dazi doganali hanno raggiunto il livello del 2 % o meno.

Articolo 4

Le norme di origine da applicare sono quelle fissate nel regolamento (CEE) n. 4129/86 della Commissione (1).

Articolo 5

Il regolamento (CEE) n. 3363/86 è abrogato.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. GOEBBELS

(1) GU n. L 381 del 31. 12. 1986, pag. 1.

ALLEGATO I

Codice NC	Designazione delle merci
ex 0403	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:
da 0403 10 51 a 0403 10 99	— iogurt, aromatizzato o con aggiunta di frutta o di cacao
da 0403 90 71 a 0403 90 99	— altri, aromatizzati o con aggiunta di frutta o di cacao
0710 40 00	Granturco dolce, non cotto o cotto all'acqua o al vapore, congelati
0711 90 30	Granturco dolce, temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati
ex 1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e loro frazioni della voce 1516:
1517 10 10	— Margarina, esclusa la margarina liquida, avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %
1517 90 10	— altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %
1702 50 00	Fruttosio chimicamente puro
ex 1704	Prodotti a base di zucchero non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco) esclusi gli estratti di liquirizie contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie della sottovoce 1704 90 10
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 50 %, in peso, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci dal n. 0401 al n. 0404, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 10 %, in peso, non nominate né comprese altrove
ex 1902	Paste alimentari, all'esclusione delle paste farcite rilevanti dalle sottovoci 1902 20 10 e 1902 20 30
1903	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciate o forme simili
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili
2001 90 30	Granturco dolce (Zea mays var. saccharata), preparato o conservato nell'aceto o nell'acido acetico
2001 90 40	Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico
2004 90 10	Granturco dolce (Zea mays var. saccharata), preparato o conservato ma non nell'aceto o nell'acido acetico, congelato
2005 80 00	Granturco dolce (Zea mays var. saccharata), preparato o conservato ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelato

Codice NC	Designazione delle merci
2008 99 85	Granturco, ad esclusione del granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>), altrimenti preparato o conservato senza aggiunta di zucchero né di alcool
2008 99 91	Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %, altrimenti preparati o conservati, senza aggiunta di zucchero né di alcool
2101 30 19	Sucedanei torrefatti del caffè, esclusa la cicoria torrefatta
2101 30 99	Estratti, essenze e concentrati di succedanei torrefatti del caffè, esclusi quelli della cicoria torrefatta
2102 10 31	Lieviti di panificazione
2102 10 39	
2105	Gelati, anche contenenti cacao
ex 2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, diverse da quelle menzionate nelle sottovoci 2106 10 10 e 2106 90 91 e diversi dagli sciroppi di zucchero, aromatizzati o addizionati di coloranti
2202 90 91	Bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di legumi della sottovoce 2009
2202 90 95	contenente i prodotti dal n. 0401 al n. 0404 o delle materie grasse provenienti dal latte
2202 90 99	
2905 43	Mannitolo
2905 44	D-glucitolo (sorbitolo)
ex 3501	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine
ex 3505 10	Destrina ed altri amidi e fecole modificati, esclusi gli amidi e fecole esterificati o eterificati della sottovoce 3505 10 50
3505 20	Colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati
3809 10	Paramenti preparati e apprettature preparate a base di materie amidacee
3823 60	Sorbitolo, diverso da quello della sottovoce 2905 44

ALLEGATO II

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota di riduzione dei dazi doganali (%)
ex 0702 00 10	Pomodori, freschi o refrigerati : dal 1° dicembre al 31 marzo (2)	60 %
ex 0703 10	Cipolle, fresche o refrigerate : dal 15 febbraio al 15 maggio	60 %
ex 0709 30 00	Melanzane, fresche o refrigerate : dal 15 gennaio al 30 aprile (3)	60 %
ex 0709 60	Pimenti del genere « Capsicum » o del genere « Pimenta », freschi o refrigerati :	
0709 60 10	Peperoni (4)	40 %
0709 60 99	altri	80 %
ex 0709 90 70	Zucchine, fresche o refrigerate : dal 1° dicembre a fine febbraio (5)	60 %
ex 0709 90 90	Altri ortaggi, freschi o refrigerati : Cipolle selvatiche della specie <i>Muscari comosum</i> : dal 15 febbraio al 15 maggio	60 %
ex 0710 80	Altri ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati :	
0710 80 59	Pimenti del genere « Capsicum » o del genere « Pimenta », esclusi i peperoni	80 %
0711 90 10	Pimenti del genere « Capsicum » o del genere « Pimenta », esclusi i peperoni, temporaneamente conservati, ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati	80 %
ex 0805 10	Arance fresche (6)	60 %
ex 0805 20	Mandarini freschi (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi : freschi (7)	60 %
ex 0805 30	Limoni (<i>citrus limon</i> , <i>citrus limonum</i>) : freschi (8)	40 %
0805 40 00	Pompelmi e pomeli	80 %
ex 0807 10 90	Meloni freschi : dal 1° novembre al 31 maggio (9)	50 %
ex 0810 10 90	Fragole fresche : dal 1° novembre al 31 marzo (10)	0 %
ex 0812 90 20	Arance, finemente tritate, temporaneamente conservate, ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate	80 %
0904 20 39	Pimenti essiccati, non tritati né polverizzati, diversi dai peperoni	80 %
2001 90 20	Frutti del genere « Capsicum », diversi dai peperoni, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico	80 %
2005 90 10	Frutti del genere « Capsicum », diversi dai peperoni, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati	80 %

(1) Per i volumi importati al di là dell'eventuale contingente tariffario.

(2) Quantitativo di riferimento di 1 000 tonnellate.

(3) Quantitativo di riferimento di 3 000 tonnellate.

(4) Quantitativo di riferimento di 1 000 tonnellate.

(5) Quantitativo di riferimento di 300 tonnellate.

(6) Quantitativo di riferimento di 25 000 tonnellate.

(7) Quantitativo di riferimento di 500 tonnellate.

(8) Quantitativo di riferimento di 800 tonnellate.

(9) Quantitativo di riferimento di 10 000 tonnellate.

(10) Contingente tariffario di 1 200 tonnellate.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1135/91 DEL CONSIGLIO**del 29 aprile 1991****che modifica il regolamento (CEE) n. 3729/90 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli originari dell'Algeria, del Marocco, della Tunisia e dell'Egitto**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 3729/90⁽¹⁾, il Consiglio ha aperto per il 1991 un certo numero di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli originari dell'Algeria, del Marocco, della Tunisia e dell'Egitto, fra cui un contingente tariffario di 4 900 tonnellate al dazio del 4 % per le cipolle secche del codice NC 0712 20 00, originarie dell'Egitto; che, con il regolamento (CEE) n. 455/91⁽²⁾, il Consiglio ha aperto un contingente tariffario erga omnes di 12 000 tonnellate al dazio del 10 % per le cipolle secche;

considerando che, fintanto che non sarà esaurito detto contingente tariffario di 12 000 tonnellate, il massimo dazio doganale applicato dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 agli stessi prodotti provenienti dalla Spagna e dal Portogallo è del 2,5 %; che, dopo l'eventuale esaurimento di detto contingente, a questi prodotti provenienti dalla Spagna si applicherà un dazio del 4 %; che pertanto occorre garantire un trattamento tariffario analogo agli stessi prodotti originari

dell'Egitto e modificare in tal senso il regolamento (CEE) n. 3729/90,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il dazio contingente del 4 % di cui a fronte del numero d'ordine 09.1701 nella colonna 6 della tabella che figura nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3729/90 è ridotto al 2,5 %.

2. Dopo l'eventuale esaurimento del contingente tariffario erga omnes aperto dal regolamento (CEE) n. 455/91, un dazio contingente del 4 % si applica all'importazione nella Comunità, nella sua composizione al 31 dicembre 1985, di cipolle secche originarie dell'Egitto.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 1991.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

R. GOEBBELS

(1) GU n. L 363 del 27. 12. 1990, pag. 1.

(2) GU n. L 54 del 28. 2. 1991, pag. 1.

ALLEGATO

Codici Taric

Numero d'ordine	Codice NC	Codice Taric (*)
09.1115 09.1705	ex 0701 90 51	0701 90 51*10 0701 90 51*20
09.1117	ex 0702 00 10	0702 00 10*51 0702 00 10*59 0702 00 10*61 0702 00 10*69 0702 00 10*71 0702 00 10*79 0702 00 10*81 0702 00 10*84
09.1118	ex 0702 00 10	0702 00 10*71 0702 00 10*79 0702 00 10*81 0702 00 10*84
09.1703	ex 0703 10 11 ex 0703 10 19 ex 0709 90 90	0703 10 11*30 0703 10 19*93 0709 90 90*54
09.1707	ex 0805 10 70 ex 0805 10 90	0805 10 70*11 0805 10 70*12 0805 10 90*10
09.1201	ex 1604 13 10 ex 1604 20 50	1604 13 10*10 1604 20 50*11
09.1105 09.1203	ex 2008 50 91	2008 50 91*20
09.1124	ex 2009 11 11 ex 2009 11 19 ex 2009 11 91 ex 2009 11 99 ex 2009 19 11 ex 2009 19 19 ex 2009 19 91 ex 2009 19 99	2009 11 11*10 2009 11 19*10 2009 11 91*10 2009 11 99*10 2009 11 99*91 2009 19 11*10 2009 19 19*10 2009 19 91*10 2009 19 99*10
09.1001	ex 2204 21 25 ex 2204 21 29 ex 2204 21 35 ex 2204 21 39	2204 21 25*92 2204 21 29*91 2204 21 35*92 2204 21 39*91
09.1205	ex 2204 21 25 ex 2204 21 29 ex 2204 21 35 ex 2204 21 39	2204 21 25*93 2204 21 29*93 2204 21 35*93 2204 21 39*93

(*) I codici TARIC indicati sono quelli applicabili alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1136/91 DELLA COMMISSIONE

del 3 maggio 1991

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 533/91 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 2 maggio 1991;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 533/91 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 maggio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.⁽⁵⁾ GU n. L 59 del 6. 3. 1991, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 maggio 1991, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Importo del prelievo
0709 90 60	133,69 ⁽²⁾ ⁽³⁾
0712 90 19	133,69 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1001 10 10	192,36 ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾
1001 10 90	192,36 ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾
1001 90 91	160,67
1001 90 99	160,67
1002 00 00	153,45 ⁽⁴⁾
1003 00 10	146,85
1003 00 90	146,85
1004 00 10	137,75
1004 00 90	137,75
1005 10 90	133,69 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	133,69 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	137,30 ⁽⁴⁾
1008 10 00	45,38
1008 20 00	134,00 ⁽⁴⁾
1008 30 00	53,25 ⁽³⁾
1008 90 10	(7)
1008 90 90	53,25
1101 00 00	239,64 ⁽⁸⁾
1102 10 00	229,53 ⁽⁸⁾
1103 11 10	311,80 ⁽⁸⁾
1103 11 90	256,99 ⁽⁸⁾

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22).

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

⁽⁸⁾ All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1137/91 DELLA COMMISSIONE

del 3 maggio 1991

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3845/90 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 2 maggio 1991;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 maggio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.⁽⁵⁾ GU n. L 367 del 29. 12. 1990, pag. 10.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 maggio 1991, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	5	6	7	8
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 10	0	0	0	0
1001 10 90	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	5	6	7	8	9
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 1138/91 DELLA COMMISSIONE**del 3 maggio 1991****che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 833/87 della Commissione, del 23 marzo 1987, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio, relativo alle importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi dei codici NC 1006 10, 1006 20 e 1006 30 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/91 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 8,considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 915/91 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1088/91 ⁽⁶⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 maggio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 80 del 24. 3. 1987, pag. 20.⁽⁴⁾ GU n. L 75 del 21. 3. 1991, pag. 29.⁽⁵⁾ GU n. L 92 del 13. 4. 1991, pag. 5.⁽⁶⁾ GU n. L 110 dell'1. 5. 1991, pag. 5.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 maggio 1991, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

(ECU/t)

Codice NC	Regime del regolamento (CEE) n. 3877/86	ACP o PTOM Bangladesh ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾	Paesi terzi (escluso ACP o PTOM) ⁽⁵⁾
1006 10 21	—	152,01	311,22
1006 10 23	216,21	140,54	288,28
1006 10 25	216,21	140,54	288,28
1006 10 27	216,21	140,54	288,28
1006 10 92	—	152,01	311,22
1006 10 94	216,21	140,54	288,28
1006 10 96	216,21	140,54	288,28
1006 10 98	216,21	140,54	288,28
1006 20 11	—	190,91	389,02
1006 20 13	270,26	176,57	360,35
1006 20 15	270,26	176,57	360,35
1006 20 17	270,26	176,57	360,35
1006 20 92	—	190,91	389,02
1006 20 94	270,26	176,57	360,35
1006 20 96	270,26	176,57	360,35
1006 20 98	270,26	176,57	360,35
1006 30 21	—	236,12	496,09 ⁽⁶⁾
1006 30 23	431,62 ⁽⁷⁾	275,86	575,49 ⁽⁸⁾
1006 30 25	431,62 ⁽⁷⁾	275,86	575,49 ⁽⁸⁾
1006 30 27	431,62 ⁽⁷⁾	275,86	575,49 ⁽⁸⁾
1006 30 42	—	236,12	496,09 ⁽⁹⁾
1006 30 44	431,62 ⁽⁷⁾	275,86	575,49 ⁽⁸⁾
1006 30 46	431,62 ⁽⁷⁾	275,86	575,49 ⁽⁸⁾
1006 30 48	431,62 ⁽⁷⁾	275,86	575,49 ⁽⁸⁾
1006 30 61	—	251,82	528,34 ⁽⁹⁾
1006 30 63	462,70 ⁽⁷⁾	296,11	616,93 ⁽⁸⁾
1006 30 65	462,70 ⁽⁷⁾	296,11	616,93 ⁽⁸⁾
1006 30 67	462,70 ⁽⁷⁾	296,11	616,93 ⁽⁸⁾
1006 30 92	—	251,82	528,34 ⁽⁹⁾
1006 30 94	462,70 ⁽⁷⁾	296,11	616,93 ⁽⁸⁾
1006 30 96	462,70 ⁽⁷⁾	296,11	616,93 ⁽⁸⁾
1006 30 98	462,70 ⁽⁷⁾	296,11	616,93 ⁽⁸⁾
1006 40 00	—	70,50	147,01

⁽¹⁾ Fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 715/90.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

⁽³⁾ Il prelievo all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76.

⁽⁴⁾ Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh, il prelievo si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 e (CEE) n. 862/91.

⁽⁵⁾ All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1139/91 DELLA COMMISSIONE**del 3 maggio 1991****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3847/90 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1089/91 ⁽⁴⁾;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiun-

gere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso in provenienza dai paesi terzi sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 maggio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 367 del 29. 12. 1990, pag. 19.

⁽⁴⁾ GU n. L 110 dell'1. 5. 1991, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 maggio 1991, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	5	6	7	8
1006 10 21	0	0	0	—
1006 10 23	0	0	0	—
1006 10 25	0	0	0	—
1006 10 27	0	0	0	—
1006 10 92	0	0	0	—
1006 10 94	0	0	0	—
1006 10 96	0	0	0	—
1006 10 98	0	0	0	—
1006 20 11	0	0	0	—
1006 20 13	0	0	0	—
1006 20 15	0	0	0	—
1006 20 17	0	0	0	—
1006 20 92	0	0	0	—
1006 20 94	0	0	0	—
1006 20 96	0	0	0	—
1006 20 98	0	0	0	—
1006 30 21	0	0	0	—
1006 30 23	0	0	0	—
1006 30 25	0	0	0	—
1006 30 27	0	0	0	—
1006 30 42	0	0	0	—
1006 30 44	0	0	0	—
1006 30 46	0	0	0	—
1006 30 48	0	0	0	—
1006 30 61	0	0	0	—
1006 30 63	0	0	0	—
1006 30 65	0	0	0	—
1006 30 67	0	0	0	—
1006 30 92	0	0	0	—
1006 30 94	0	0	0	—
1006 30 96	0	0	0	—
1006 30 98	0	0	0	—
1006 40 00	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 1140/91 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 1991

recante modifica dell'elenco allegato al regolamento (CEE) n. 55/87 che fissa l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati ad usare reti a strascico a pali in determinate zone della Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3094/86 del Consiglio, del 7 ottobre 1986, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4056/89 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 55/87 della Commissione, del 30 dicembre 1986, che fissa l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati ad usare reti a strascico a pali in determinate zone della Comunità ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1019/91 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che le autorità della Repubblica federale di Germania hanno chiesto di sopprimere dall'elenco allegato al regolamento (CEE) n. 55/87 un peschereccio che non risponde più alle condizioni fissate dall'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento suddetto; che le autorità nazionali hanno trasmesso tutte le informazioni che

giustificano la domanda conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 55/87; che dalla valutazione di queste informazioni risulta che la domanda è conforme alla disposizione succitata e che occorre pertanto sopprimere questo peschereccio dall'elenco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il peschereccio menzionato nell'allegato del presente regolamento è soppresso dall'allegato del regolamento (CEE) n. 55/87.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1991.

Per la Commissione

Manuel MARÍN

Vicepresidente

ALLEGATO

Identificazione esterna (lettere + numeri)	Nome del peschereccio	Indicativo di chiamata	Porto di immatricolazione	Potenza motrice (kW)
GERMANIA GEV 4	Ostere FF	—	Geversdorf	147

⁽¹⁾ GU n. L 288 dell'11. 10. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 389 del 30. 12. 1989, pag. 75.

⁽³⁾ GU n. L 8 del 10. 1. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 105 del 25. 4. 1991, pag. 44.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1141/91 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 1991

recante modifica dell'elenco allegato al regolamento (CEE) n. 55/87 che fissa l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati ad usare reti a strascico a pali in determinate zone della Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3094/86 del Consiglio, del 7 ottobre 1986, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4056/89⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 55/87 della Commissione, del 30 dicembre 1986, che fissa l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati ad usare reti a strascico a pali in determinate zone della Comunità⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1140/91⁽⁴⁾, in particolare 3,

considerando che le autorità della Repubblica federale di Germania, della Danimarca e dei Paesi Bassi hanno chiesto di sostituire nell'elenco allegato al regolamento (CEE) n. 55/87 cinque pescherecci che non rispondono più alle condizioni fissate dall'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento suddetto; che le autorità nazionali hanno

trasmesso tutte le informazioni che giustificano la domanda conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 55/87; che dalla valutazione di queste informazioni risulta che la domanda è conforme alla disposizione succitata e che occorre pertanto sostituire questi pescherecci nell'elenco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 55/87 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1991.

Per la Commissione

Manuel MARÍN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 288 dell'11. 10. 1986, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 389 del 30. 12. 1989, pag. 75.⁽³⁾ GU n. L 8 del 10. 1. 1987, pag. 1.⁽⁴⁾ Vedi pagina 16 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

L'allegato del regolamento (CEE) n. 55/87 è così modificato:

Pescherecci da sostituire:

Identificazione esterna (lettere + numeri)	Nome del peschereccio	Indicativo di chiamata	Porto di immatricolazione	Potenza motrice (kW)
DANIMARCA SG 46	Bittenus	OUJY	Svendborg	127
GERMANIA ZX 04	—	—	—	—
PAESI BASSI ZK 22 ZX 2 ZX 101	Catherina	—	Ulrum-Zoutkamp Kortgene Goedereede-Stel- lendam	221 221

Pescherecci che sostituiscono i pescherecci precedenti:

Identificazione esterna (lettere + numeri)	Nome del peschereccio	Indicativo di chiamata	Porto di immatricolazione	Potenza motrice (kW)
DANIMARCA T 1	Sakki	OUOL	Hansthølm	169
GERMANIA SC 28	Doggerbank	DIZL	Büsum	220
PAESI BASSI WL 1 KG 5 YE 137	Hoop op Zegen Zeearend Neeltje	— — —	Westdongeradeel Kortgene Reimerswaal- Yerseke	138 221 221

REGOLAMENTO (CEE) N. 1142/91 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 1991

recante modifica dell'elenco allegato al regolamento (CEE) n. 55/87 che fissa l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati ad usare reti a strascico a pali in determinate zone della Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3094/86 del Consiglio, del 7 ottobre 1986, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4056/89⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 55/87 della Commissione, del 30 dicembre 1986, che fissa l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati ad usare reti a strascico a pali in determinate zone della Comunità⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1141/91⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che le autorità dei Paesi Bassi hanno chiesto di aggiungere nell'elenco allegato al regolamento (CEE) n. 55/87 tre pescherecci che soddisfano le condizioni fissate dall'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento suddetto; che le autorità nazionali hanno trasmesso tutte le informazioni che giustificano la domanda conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 55/87; che i pescherecci

aggiunti all'elenco allegato al regolamento (CEE) n. 55/87 sostituiscono quelli che sono stati soppressi sullo stesso elenco in virtù dei regolamenti (CEE) n. 436/90⁽⁵⁾ e (CEE) n. 1722/90⁽⁶⁾ della Commissione; che dalla valutazione di queste informazioni risulta che la domanda è conforme alla disposizione succitata e che occorre pertanto aggiungere questi pescherecci nell'elenco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 55/87 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1991.

Per la Commissione

Manuel MARÍN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 288 dell'11. 10. 1986, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 389 del 30. 12. 1989, pag. 75.⁽³⁾ GU n. L 8 del 10. 1. 1987, pag. 1.⁽⁴⁾ Vedi pagina 17 della presente Gazzetta ufficiale.⁽⁵⁾ GU n. L 46 del 22. 2. 1990, pag. 7.⁽⁶⁾ GU n. L 160 del 26. 6. 1990, pag. 18.

ALLEGATO

I seguenti pescherecci sono aggiunti nell'elenco del regolamento (CEE) n. 55/87 :

Identificazione esterna (lettere + numeri)	Nome del peschereccio	Indicativo di chiamata	Porto di immatricolazione	Potenza motrice (kW)
PAESI BASSI				
LO 24	Oostereems	—	Ulrum-Lauwersoog	92
LO 25	Nordhavet	—	Ulrum-Lauwersoog	77
LO 26	Heen en Weer	—	Ulrum-Lauwersoog	29

REGOLAMENTO (CEE) N. 1143/91 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 1991

relativo all'apertura di una gara per la vendita dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento spagnolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2754/78 del Consiglio⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2203/90⁽⁴⁾, prevede che la vendita dell'olio d'oliva detenuto dagli organismi d'intervento si effettui mediante gara;

considerando che, in applicazione dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 629/86 della Commissione⁽⁵⁾, l'organismo d'intervento spagnolo detiene notevoli quantità di olio d'oliva;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2960/77 della Commissione⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3818/85⁽⁷⁾, ha fissato le condizioni di vendita mediante gara sul mercato della Comunità e per l'esportazione degli oli d'oliva; che la situazione del mercato dell'olio d'oliva è attualmente favorevole alla vendita di parte degli oli in questione;

considerando che nell'attuale situazione di mercato degli oli d'oliva vergini, caratterizzata da disponibilità ridotte rispetto alla domanda e per garantire alla maggior parte degli operatori un approvvigionamento minimo che copra il loro fabbisogno immediato, occorre prevedere un quantitativo massimo per il quale ogni operatore possa presentare delle offerte;

considerando che per snellire l'immissione dell'olio sul mercato è d'uopo prevederne il ritiro secondo scadenze particolari;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento spagnolo « Servicio Nacional de Productos Agrarios », in appresso denominato « SENPA »,

indica una gara, in conformità delle disposizioni del presente regolamento e del regolamento (CEE) n. 2960/77, per la vendita sul mercato della Comunità dei seguenti quantitativi di olio d'oliva:

- 230 t di olio extra vergine di oliva,
- 2 750 t di olio d'oliva vergine,
- 2 000 t di olio d'oliva vergine corrente,
- 3 000 t di olio d'oliva vergine lampante.

In deroga all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2960/77, il SENPA è autorizzato, qualora la quantità di olio contenuta in un recipiente superi 500 t, a costituire diversi lotti con una parte soltanto di quest'olio.

Articolo 2

Il bando di gara è pubblicato l'8 maggio 1991.

Le partite di olio messe in vendita e le relative località di deposito sono affisse nella sede del SENPA, calle Beneficencia 8, E-28004 Madrid.

Copia del bando di gara è trasmessa, senza indugio, alla Commissione.

Articolo 3

Le offerte devono pervenire al SENPA, calle Beneficencia 8, E-28004 Madrid, entro e non oltre il 5 22 maggio 1991 alle ore 14 (ora locale).

L'offerta può essere accolta esclusivamente se presentata da una persona fisica o giuridica che eserciti un'attività nel settore dell'olio d'oliva e sia iscritta come tale, alla data del 31 dicembre 1990, in un registro pubblico di uno Stato membro.

Ciascun offerente può presentare offerte limitate ad un quantitativo massimo di 1 000 t.

Articolo 4

1. Le offerte sono fatte per un olio avente 3° di acidità.
2. Se l'olio d'oliva aggiudicato ha un grado di acidità diverso da quello per il quale è stata fatta l'offerta, il prezzo da pagare è pari al prezzo offerto, maggiorato o diminuito, secondo la tariffa che figura qui di seguito:
 - fino a 3° di acidità:
 - maggiorazione di 48,62 Pta per ciascun decimo di grado di acidità in meno rispetto a 3°;
 - da più di 3° sino a 8° di acidità:
 - diminuzione di 48,62 Pta per ciascun decimo di grado di acidità in più rispetto a 3°;
 - da più di 8° di acidità:
 - diminuzione supplementare di 53,17 Pta per ciascun decimo di grado di acidità in più rispetto a 8°.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU n. L 60 dell'1. 3. 1986, pag. 8.

⁽⁶⁾ GU n. L 348 del 30. 12. 1977, pag. 46.

⁽⁷⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 20.

Articolo 5

Il SENPA trasmette alla Commissione, al più tardi tre giorni dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte, un elenco anonimo nel quale è indicato, per ciascuna partita messa in vendita, il maggior prezzo d'offerta ricevuto.

Articolo 6

Il prezzo minimo di vendita, per 100 chilogrammi di olio, è fissato, in conformità della procedura stabilita dall'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE, sulla base delle offerte ricevute, entro il decimo giorno lavorativo successivo alla scadenza di ciascuno dei termini previsti per la presentazione delle offerte. La decisione con la quale viene fissato il prezzo minimo di vendita è notificata senza indugio allo Stato membro interessato.

Articolo 7

Il SENPA procede alla vendita dell'olio d'oliva al più tardi il quinto giorno lavorativo successivo al giorno della noti-

fica della decisione di cui all'articolo 6. Il SENPA comunica agli enti ammassatori l'elenco delle partite non aggiudicate.

Articolo 8

La cauzione di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2960/77 è fissata a 3 000 Pta/100 kg.

Articolo 9

L'indennità di magazzinaggio, di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2960/77, è pari a 400 Pta/100 kg.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 1144/91 DELLA COMMISSIONE

del 3 maggio 1991

che indice una gara per la restituzione all'esportazione di frumento duro verso i paesi delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e le isole Canarie

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri sulla cui base viene fissato il loro importo⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che, data la situazione attuale sui mercati dei cereali, è opportuno indire, per il frumento duro, una gara per la restituzione all'esportazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2746/75; che esistono dei bisogni su dei mercati specifici e che, allo scopo di assicurarne l'approvvigionamento, è necessario che la gara all'esportazione venga limitata ai paesi delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e alle isole Canarie;

considerando che la finalità della misura giustifica la concessione di restituzioni solo per il frumento duro rispondente a determinati requisiti di qualità, che l'organismo competente deve accertare;

considerando che le modalità d'applicazione della procedura di gara sono state definite, per la fissazione della restituzione all'esportazione, dal regolamento (CEE) n. 279/75 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2788/86⁽⁵⁾; che fra tali impegni vi è l'obbligo di presentare una domanda di titolo d'esportazione; che l'osservanza di questo obbligo può essere garantita dalla cauzione di gara di 12 ECU/t da costituire all'atto della presentazione dell'offerta;

considerando che, per assicurare un eguale trattamento a tutti gli interessati, è necessario che la durata di validità del titolo rilasciato sia identica;

considerando che si può derogare alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 279/75 per quanto riguarda il

termine da osservare fra la pubblicazione e la prima gara parziale dato che gli interessati conoscono già le condizioni della gara;

considerando che, per garantire il corretto svolgimento della procedura di gara all'esportazione, è d'uopo stabilire un quantitativo minimo, nonché il termine e la forma di trasmissione delle offerte depositate presso i servizi competenti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetta una gara per la restituzione all'esportazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2746/75.
2. La gara verte su frumento duro da esportare verso i paesi delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e le isole Canarie di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1124/77 della Commissione⁽⁶⁾.
3. La gara è aperta fino al 21 maggio 1992. Sino a tale data si procede a gare settimanali, per le quali i quantitativi e i termini di presentazione delle offerte sono specificati nel bando di gara.

In deroga all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 279/75, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 16 maggio 1991.

Articolo 2

Un'offerta è valida solo se si riferisce ad almeno 1 000 t.

Articolo 3

La cauzione di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 279/75 ammonta a 12 ECU/t.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.⁽⁴⁾ GU n. L 31 del 5. 2. 1975, pag. 8.⁽⁵⁾ GU n. L 257 del 10. 9. 1986, pag. 32.⁽⁶⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 53.

Articolo 4

1. In deroga al disposto dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione ⁽¹⁾, i titoli d'esportazione rilasciati conformemente all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 279/75 si considerano rilasciati, ai fini della determinazione della durata di validità, il giorno di presentazione dell'offerta.

2. I titoli d'esportazione rilasciati nell'ambito della presente gara sono validi dalla data del loro rilascio, ai sensi del paragrafo 1, sino alla fine del quarto mese seguente.

Articolo 5

1. In deroga all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 279/75, la Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75:

- di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto fra l'altro dei criteri precisati agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2746/75, oppure,
- di non dar seguito alla gara.

2. Ove venga fissata una restituzione massima all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari il concorrente od i concorrenti la cui offerta non superi detta restituzione massima.

3. La restituzione può essere concessa solo se la qualità del frumento duro esportato corrisponde almeno alla qualità definita all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1569/77 della Commissione ⁽²⁾, salve le seguenti deroghe:

- percentuale massima degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta: 14 % al massimo,
- chicchi spezzati: 8 % al massimo,
- chicchi germinati: 5 % al massimo,
- peso specifico: 76 kg/hl,
- tempo di caduta (Hagberg): 180 almeno.

A tal fine, l'organismo competente fa eseguire un'analisi della merce caricata ad un ente o ad una società riconosciuti. Le spese di analisi e di campionamento sono a carico dell'aggiudicatario.

4. Qualora la qualità non sia conforme a quella prevista al paragrafo 3, la restituzione è ridotta di 50 ECU/t.

Articolo 6

Le offerte devono pervenire alla Commissione, per il tramite degli Stati membri, al più tardi un'ora e mezza dopo la scadenza del termine settimanale di presentazione delle offerte specificato nel bando di gara. Esse devono essere trasmesse conformemente allo schema riprodotto nell'allegato.

In mancanza di offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione nello stesso termine massimo di cui al comma precedente.

Articolo 7

Le ore fissate per la presentazione delle offerte sono le ore del Belgio.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 174 del 14. 7. 1977, pag. 15.

ALLEGATO

Gara settimanale per la restituzione all'esportazione di frumento duro verso i paesi delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e le isole Canarie

[Regolamento (CEE) n. 1144/91]

Termine limite per la presentazione delle offerte (data/ora)

1	2	3
Numerazione dei concorrenti	Quantità in tonnellate	Importo della restituzione all'esportazione in ECU/t
1		
2		
3		
ecc.		

REGOLAMENTO (CEE) N. 1145/91 DELLA COMMISSIONE

del 3 maggio 1991

relativo ad una misura particolare d'intervento per l'orzo in Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando che la produzione di orzo in Spagna supera il fabbisogno di questo paese;

considerando che le possibilità di assorbimento di questa eccedenza da parte del mercato della Comunità sono limitate;

considerando che il mercato spagnolo può essere alleggerito grazie all'esportazione verso i paesi terzi di parte delle eccedenze di orzo; che, tenuto conto dei corsi del mercato mondiale dell'orzo, l'esportazione è possibile soltanto mediante una restituzione;

considerando, tuttavia, che il regime delle restituzioni di cui all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75 riguarda le esportazioni da qualsiasi Stato membro; che pertanto tale regime non solo non è appropriato alla soluzione del problema in oggetto, ma può anche incoraggiare l'esportazione dell'orzo da Stati membri che si trovano in una situazione di mercato diversa da quella della Spagna;

considerando che, mancando misure adeguate, è prevedibile che durante la campagna in Spagna, conformemente all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2727/75, siano destinati all'intervento ingenti quantitativi di orzo la cui unica possibilità di smercio è comunque l'esportazione nei paesi terzi; che, per evitare tale intervento, è opportuno adottare, ai sensi dell'articolo 8 del suddetto regolamento, una misura particolare d'intervento intesa ad alleggerire il mercato spagnolo; che è inoltre opportuno dare a tale misura il carattere di un incoraggiamento diretto delle esportazioni ed evitare così le spese elevatissime che risulterebbero per il bilancio comunitario da misure di acquisto o di ammasso di prodotti, che dovrebbero comunque essere destinati all'esportazione; che la concessione di una restituzione il cui importo fosse determinato mediante gara e relativa alla sola produzione esportata dalla Spagna può costituire una misura appropriata;

considerando che l'oggetto della misura giustifica la concessione della restituzione solo per l'orzo corrispon-

dente alla qualità richiesta per essere accettata all'intervento, quale è definita dal regolamento (CEE) n. 1569/77 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1022/90⁽⁴⁾; che tuttavia risulta necessario prevedere una esenzione per quanto riguarda il peso specifico, viste le circostanze climatiche verificatesi in Spagna nel corso di questo anno; che l'organismo competente deve accordare la conformità dell'orzo esportato a detta qualità;

considerando che la natura e gli obiettivi di tale misura rendono appropriata l'applicazione per quanto di ragione nei confronti di essa dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75 e dei relativi regolamenti di applicazione, in particolare il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce, nel settore dei cereali, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri sulla cui base viene fissato il loro importo⁽⁵⁾, nonché il regolamento (CEE) n. 279/75 della Commissione, del 4 febbraio 1975, che stabilisce le modalità di applicazione nel settore dei cereali⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2788/86⁽⁷⁾;

considerando che si può derogare alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 279/75 per quanto riguarda il termine da osservare fra la pubblicazione e la prima gara parziale dato che gli interessati conoscono già le condizioni della gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 279/75 prevede, fra gli impegni dell'aggiudicatario, l'obbligo di presentare una domanda di titolo d'esportazione; che una cauzione di 12 ECU/t, da costituire al momento della presentazione dell'offerta, può garantire il rispetto di tale obbligo;

considerando che, per assicurare un uguale trattamento a tutti gli interessati, è necessario che la durata di validità del titolo rilasciato sia identica;

considerando che, per garantire il corretto svolgimento della procedura di gara all'esportazione, è d'uopo stabilire un quantitativo minimo, nonché il termine e la forma di trasmissione delle offerte depositate presso i servizi competenti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

⁽¹⁾ GU n. L 174 del 14. 7. 1977, pag. 15.

⁽²⁾ GU n. L 106 del 26. 4. 1990, pag. 11.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. L 31 del 5. 2. 1975, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU n. L 257 del 10. 9. 1986, pag. 32.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Una misura particolare d'intervento, sotto forma di restituzione all'esportazione, è applicata a 300 000 t di orzo prodotto in Spagna.

L'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75 nonché le relative disposizioni di applicazione sono applicabili, per quanto di ragione, alla suddetta restituzione.

2. L'organismo d'intervento spagnolo è incaricato dell'applicazione della misura di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

1. Per determinare l'importo della restituzione di cui all'articolo 1, si procede a una gara.

2. La gara ha per oggetto i quantitativi di orzo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, da esportare verso i paesi delle zone da I a VIII di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1124/77 della Commissione⁽¹⁾, e le isole Canarie.

3. La gara è indetta fino al 21 maggio 1992. Fino a tale data si procede a gare settimanali, per le quali i termini di presentazione delle offerte sono specificati nel bando di gara.

In deroga all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 279/75, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 16 maggio 1991.

4. Le offerte devono essere presentate presso l'organismo d'intervento spagnolo precisato nel bando di gara.

5. La gara si effettua conformemente alle disposizioni del presente regolamento e a quelle del regolamento (CEE) n. 279/75.

Articolo 3

Un'offerta è valida soltanto:

- se si riferisce ad almeno 1 000 t;
- se è accompagnata:
 - dalla fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario spagnolo valido l'ultimo giorno di ciascun termine di presentazione delle offerte;
 - dall'impegno di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CEE) n. 279/75 in cui si specifica che il titolo d'esportazione sarà richiesto in Spagna.

Articolo 4

La cauzione di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 279/75 è di 12 ECU/t.

Articolo 5

1. In deroga al disposto dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione⁽²⁾, i titoli d'esportazione rilasciati conformemente all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 279/75 si considerano rilasciati, ai fini della determinazione della durata di validità, il giorno di presentazione dell'offerta.

2. I titoli d'esportazione rilasciati nel quadro della presente gara sono validi dalla data del loro rilascio, ai sensi del paragrafo 1, sino alla fine del quarto mese.

Articolo 6

1. La Commissione decide secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75:

- di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto, fra l'altro, dei criteri precisati agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2746/75;
- di non dar seguito alla gara.

2. Qualora sia fissata una restituzione massima all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta non superi detta restituzione massima.

3. La restituzione aggiudicata può essere concessa solo se la qualità dell'orzo esportato corrisponde almeno alla qualità richiesta per l'intervento, quale è definita dall'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1569/77 ad eccezione del peso specifico minimo che è ridotto a 62 kg/hl.

A tal fine, l'organismo competente fa procedere da parte di un ente o di una società riconosciuta a un'analisi della merce caricata e tiene a disposizione della Commissione un campione supplementare di ciascuna partita, prelevato e sigillato in presenza dell'aggiudicatario o di un suo rappresentante.

Le spese di campionatura e d'analisi sono a carico dell'aggiudicatario.

Articolo 7

Le offerte devono pervenire alla Commissione, tramite l'organismo d'intervento spagnolo al più tardi un'ora e mezza dopo la scadenza del termine settimanale di presentazione delle offerte specificato nel bando di gara. Esse devono essere trasmesse conformemente allo schema che figura in allegato.

In mancanza di offerte, l'organismo d'intervento spagnolo ne informa la Commissione entro lo stesso termine di cui al primo comma.

Le ore limite fissate per la presentazione delle offerte sono le ore del Belgio.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 53.

⁽²⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 1991.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGATO

Gara settimanale per la restituzione all'esportazione di orzo verso i paesi delle zone da I a VIII e le isole Canarie

(Regolamento (CEE) N. 1145/91)

Termine limite per la presentazione delle offerte (data/ora)

1	2	3
Numerazione dei concorrenti	Quantità in tonnellate	Importo della restituzione all'esportazione in ECU/tonnellata
1		
2		
3		
ecc.		

REGOLAMENTO (CEE) N. 1146/91 DELLA COMMISSIONE**del 2 maggio 1991****relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita sul mercato interno di 11 000 t di orzo detenute dall'organismo d'intervento spagnolo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1581/86 del Consiglio, del 23 maggio 1986, che stabilisce le misure particolari di intervento nel settore dei cereali⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2203/90⁽⁴⁾, i cereali detenuti dall'organismo di intervento sono messi in vendita mediante gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2619/90⁽⁶⁾, stabilisce le procedure e le condizioni di vendita dei cereali detenuti dagli organismi di intervento;

considerando che, stante l'attuale situazione del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 11 000 t di orzo detenute dall'organismo di intervento spagnolo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

Articolo 1

L'organismo d'intervento spagnolo indice una gara permanente per la vendita sul mercato interno di 11 000 t di orzo detenute alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 1836/82.

Articolo 2

1. Il termine per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale è fissato al 16 maggio 1991.
2. Il termine per la presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 30 maggio 1991.
3. Le offerte devono essere presentate presso l'organismo di intervento spagnolo:

Servicio Nacional de Productos Agrarios (SENPA), c/ Beneficencia 8, Madrid 28004 (telex : 41818, 23427 SENPA E; telefax : 5219832, 5224387).

Articolo 3

L'organismo d'intervento spagnolo comunica alla Commissione, entro e non oltre il martedì della settimana successiva allo scadere del termine per la presentazione delle offerte, il quantitativo e i prezzi medi delle varie partite vendute.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 36.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.

⁽⁶⁾ GU n. L 249 del 12. 9. 1990, pag. 8.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1147/91 DELLA COMMISSIONE

del 3 maggio 1991

relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 500 000 t di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento tedesco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1581/86 del Consiglio, del 23 maggio 1986, che fissa le norme generali dell'intervento nel settore dei cereali⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2203/90⁽⁴⁾, stabilisce che la vendita dei cereali detenuti dall'organismo d'intervento si effettua mediante gara;considerando che il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2619/90⁽⁶⁾, stabilisce le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che, vista la situazione attuale del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per l'esportazione, all'inizio della campagna cerealicola 1991/1992, di 500 000 t di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento tedesco;

considerando che la gara prevista per l'esportazione di scorte d'intervento presenta un carattere particolare in quanto verrà aperta a fine campagna, ossia nel maggio 1991, ma riguarderà forniture che potranno aver luogo solamente durante la nuova campagna 1991/1992, nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 agosto 1991; che occorre pertanto derogare all'articolo 16, primo comma del regolamento (CEE) n. 1836/82, che prevede un termine massimo di un mese tra l'accettazione dell'offerta ed il pagamento, nonché all'articolo 16, secondo comma dello stesso regolamento, poiché se venisse applicata quest'ultima disposizione il prezzo accettato sarebbe soggetto a maggiorazioni mensili già nel caso in cui il frumento venisse ritirato dal magazzino d'intervento in luglio, visto che l'esportazione non è prevista prima di tale periodo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 36.⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 5.⁽⁵⁾ GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.⁽⁶⁾ GU n. L 249 del 12. 9. 1990, pag. 8.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento tedesco indice, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 1836/82, una gara permanente per l'esportazione di 500 000 t di frumento tenero panificabile da esso detenuto.

Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 500 000 t di frumento tenero panificabile, che possono essere esportate verso qualsiasi paese terzo. L'adempimento delle formalità doganali di esportazione deve aver luogo nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 agosto 1991.

2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 500 000 t di frumento tenero panificabile figurano nell'allegato I.

Articolo 3

1. I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del loro rilascio ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1836/82 e sino al 31 agosto 1991.

2. Le offerte presentate nell'ambito della presente gara possono essere prese in considerazione solamente se l'offerente si impegna al tempo stesso, per iscritto, ad esportare nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 agosto 1991. Esse non possono essere accompagnate da richieste di titoli di esportazione presentate ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione⁽⁷⁾.*Articolo 4*

1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1836/82, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 15 maggio 1991, alle ore 13 (ora di Bruxelles).

2. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade ogni mercoledì alle ore 13 (ora di Bruxelles).

3. L'ultima gara parziale scade il 26 giugno 1991, alle ore 13 (ora di Bruxelles).

4. Le offerte debbono essere presentate all'organismo d'intervento tedesco.

⁽⁷⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

Articolo 5

L'aggiudicatario paga i cereali prima del ritiro. In deroga all'articolo 16, primo comma del regolamento (CEE) n. 1836/82, non si applica il termine di un mese previsto tra la data di spedizione della dichiarazione di cui all'articolo 15 del suddetto regolamento ed il pagamento.

In deroga all'articolo 16, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1836/82, il prezzo da pagare per l'esportazione è quello indicato nell'offerta se il ritiro viene effettuato nel luglio 1991. Al prezzo è applicata una maggiorazione mensile se il ritiro ha luogo nell'agosto 1991.

Articolo 6

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1836/82, la cauzione di cui all'arti-

colo 8, paragrafo 2, lettera c) dello stesso regolamento è svincolata solo qualora venga fornita la prova che l'esportazione ha avuto luogo nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 31 agosto 1991.

Articolo 7

L'organismo d'intervento tedesco comunica alla Commissione, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute. Queste debbono essere trasmesse conformemente allo schema che figura nell'allegato II.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO I

<i>(tonnellate)</i>	
Località di magazzinaggio	Quantitativi
Schleswig-Holstein / Hamburg	116 877
Niedersachsen / Bremen	91 657
Nordrhein-Westfalen	81 593
Hessen	15 582
Rheinland-Pfalz	14 008
Baden-Württemberg	11 330
Bayern	164 919
Saarland	4 000

ALLEGATO II

Gara permanente per l'esportazione di 500 000 t di frumento tenero panificabile detenute dall'organismo d'intervento tedesco

[Regolamento (CEE) n. 1147/91]

1	2	3	4	5	6	7
Numero degli offerenti	Numero della partita	Quantitativo in tonnellate	Prezzo d'offerta in ECU/t ⁽¹⁾	Maggiorazioni (+) Riduzioni (-) in ECU/t (per memoria)	Spese commerciali in ECU/t	Destinazione
1						
2						
3						
ecc.						

⁽¹⁾ Questo prezzo comprende le maggiorazioni o le detrazioni relative alla partita sulla quale verte l'offerta.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1148/91 DELLA COMMISSIONE

del 3 maggio 1991

relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 500 000 t di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1581/86 del Consiglio, del 23 maggio 1986, che fissa le norme generali dell'intervento nel settore dei cereali⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2203/90⁽⁴⁾, stabilisce che la vendita dei cereali detenuti dall'organismo d'intervento si effettua mediante gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2619/90⁽⁶⁾, stabilisce le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che, vista la situazione attuale del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per l'esportazione, all'inizio della campagna cerealicola 1991/1992, di 500 000 t di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco;

considerando che la gara prevista per l'esportazione di scorte d'intervento presenta un carattere particolare in quanto verrà aperta a fine campagna, ossia nel maggio 1991, ma riguarderà forniture che potranno aver luogo solamente durante la nuova campagna 1991/1992, nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 agosto 1991; che occorre pertanto derogare all'articolo 16, primo comma del regolamento (CEE) n. 1836/82, che prevede un termine massimo di un mese tra l'accettazione dell'offerta ed il pagamento, nonché all'articolo 16, secondo comma dello stesso regolamento, poiché se venisse applicata quest'ultima disposizione il prezzo accettato sarebbe soggetto a maggiorazioni mensili già nel caso in cui l'orzo venisse ritirato dal magazzino d'intervento in luglio, visto che l'esportazione non è prevista prima di tale periodo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

Articolo 1

L'organismo d'intervento tedesco indice, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 1836/82, una gara permanente per l'esportazione di 500 000 t di orzo da esso detenuto.

Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 500 000 t orzo, che possono essere esportate verso qualsiasi paese terzo. L'adempimento della formalità doganali di esportazione deve aver luogo nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 agosto 1991.

2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 500 000 t di orzo figurano nell'allegato I.

Articolo 3

1. I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del loro rilascio ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1836/82 e sino al 31 agosto 1991.

2. Le offerte presentate nell'ambito della presente gara possono essere prese in considerazione solamente se l'offerente si impegna al tempo stesso, per iscritto, ad esportare nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 agosto 1991. Esse non possono essere accompagnate da richieste di titoli di esportazione presentate ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione⁽⁷⁾.

Articolo 4

1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1836/82, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 15 maggio 1991, alle ore 13 (ora di Bruxelles).

2. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade ogni mercoledì alle ore 13 (ora di Bruxelles).

3. L'ultima gara parziale scade il 26 giugno 1991, alle ore 13 (ora di Bruxelles).

4. Le offerte debbono essere presentate all'organismo d'intervento tedesco.

⁽⁷⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 36.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.

⁽⁶⁾ GU n. L 249 del 12. 9. 1990, pag. 8.

Articolo 5

L'aggiudicatario paga i cereali prima del ritiro. In deroga all'articolo 16, primo comma del regolamento (CEE) n. 1836/82, non si applica il termine di un mese previsto tra la data di spedizione della dichiarazione di cui all'articolo 15 del suddetto regolamento ed il pagamento.

In deroga all'articolo 16, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1836/82, il prezzo da pagare per l'esportazione è quello indicato nell'offerta se il ritiro viene effettuato nel luglio 1991. 1. Al prezzo è applicata una maggiorazione mensile se il ritiro ha luogo nell'agosto 1991.

Articolo 6

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1836/82, la cauzione di cui all'arti-

colo 8, paragrafo 2, lettera c) dello stesso regolamento è svincolata solo qualora venga fornita la prova che l'esportazione ha avuto luogo nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 31 agosto 1991.

Articolo 7

L'organismo d'intervento tedesco comunica alla Commissione, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute. Queste debbono essere trasmesse conformemente allo schema che figura nell'allegato II.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO I

(tonnellate)

Località di magazzinaggio	Quantitativi
Schleswig-Holstein / Hamburg	13 206
Niedersachsen / Bremen	180 237
Nordrhein-Westfalen	142 895
Hessen	20 334
Rheinland-Pfalz	22 525
Baden-Württemberg	13 759
Bayern	102 644
Saarland	4 376

ALLEGATO II

Gara permanente per l'esportazione di 500 000 t di orzo detenute dall'organismo d'intervento tedesco

[Regolamento (CEE) n. 1148/91]

1	2	3	4	5	6	7
Numero degli offerenti	Numero della partita	Quantitativo in tonnellate	Prezzo d'offerta in ECU/t (*)	Maggiorazioni (+) Riduzioni (-) in ECU/t (per memoria)	Spese commerciali in ECU/t	Destinazione
1						
2						
3						
ecc.						

(*) Questo prezzo comprende le maggiorazioni o le detrazioni relative alla partita sulla quale verte l'offerta.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1149/91 DELLA COMMISSIONE

del 3 maggio 1991

relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 100 000 t di segala panificabile detenute dall'organismo d'intervento tedesco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1581/86 del Consiglio, del 23 maggio 1986, che fissa le norme generali dell'intervento nel settore dei cereali⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2203/90⁽⁴⁾, stabilisce che la vendita dei cereali detenuti dall'organismo d'intervento si effettua mediante gara;considerando che il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2619/90⁽⁶⁾, stabilisce le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che, vista la situazione attuale del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per l'esportazione, all'inizio della campagna cerealicola 1991/1992, di 100 000 t di segala panificabile detenute dall'organismo d'intervento tedesco;

considerando che la gara prevista per l'esportazione di scorte d'intervento presenta un carattere particolare in quanto verrà aperta a fine campagna, ossia nel maggio 1991, ma riguarderà forniture che potranno aver luogo solamente durante la nuova campagna 1991/1992, nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 agosto 1991; che occorre pertanto derogare all'articolo 16, primo comma del regolamento (CEE) n. 1836/82, che prevede un termine massimo di un mese tra l'accettazione dell'offerta ed il pagamento, nonché all'articolo 16, secondo comma dello stesso regolamento, poiché se venisse applicata quest'ultima disposizione il prezzo accettato sarebbe soggetto a maggiorazioni mensili già nel caso in cui la segala venisse ritirata dal magazzino d'intervento in luglio, visto che l'esportazione non è prevista prima di tale periodo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento tedesco indice, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 1836/82, una gara permanente per l'esportazione di 100 000 t di segala panificabile da esso detenute.

Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 100 000 t di segala panificabile, che possono essere esportate verso qualsiasi paese terzo. L'adempimento delle formalità doganali di esportazione deve aver luogo nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 agosto 1991.

2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 100 000 t di segala panificabile figurano nell'allegato I.

Articolo 3

1. I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del loro rilascio ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1836/82 e sino al 31 agosto 1991.

2. Le offerte presentate nell'ambito della presente gara possono essere prese in considerazione solamente se l'offerente si impegna al tempo stesso, per iscritto, ad esportare nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 agosto 1991. Esse non possono essere accompagnate da richieste di titoli di esportazione presentate ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione⁽⁷⁾.*Articolo 4*

1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1836/82, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 15 maggio 1991, alle ore 13 (ora di Bruxelles).

2. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade ogni mercoledì alle ore 13 (ora di Bruxelles).

3. L'ultima gara parziale scade il 26 giugno 1991, alle ore 13 (ora di Bruxelles).

4. Le offerte debbono essere presentate all'organismo d'intervento tedesco.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 36.⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 5.⁽⁵⁾ GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.⁽⁶⁾ GU n. L 249 del 12. 9. 1990, pag. 8.⁽⁷⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

Articolo 5

L'aggiudicatario paga i cereali prima del ritiro. In deroga all'articolo 16, primo comma del regolamento (CEE) n. 1836/82, non si applica il termine di un mese previsto tra la data di spedizione della dichiarazione di cui all'articolo 15 del suddetto regolamento ed il pagamento.

In deroga all'articolo 16, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1836/82, il prezzo da pagare per l'esportazione è quello indicato nell'offerta se il ritiro viene effettuato nel luglio 1991. Al prezzo è applicata una maggiorazione mensile se il ritiro ha luogo nell'agosto 1991.

Articolo 6

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1836/82, la cauzione di cui all'arti-

colo 8, paragrafo 2, lettera c) dello stesso regolamento è svincolata solo qualora venga fornita la prova che l'esportazione ha avuto luogo nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 31 agosto 1991.

Articolo 7

L'organismo d'intervento tedesco comunica alla Commissione, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute. Queste debbono essere trasmesse conformemente allo schema che figura nell'allegato II.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO I

(tonnellate)

Località di magazzino	Quantitativi
Schleswig-Holstein / Hamburg	69 486
Niedersachsen / Bremen	14 393
Nordrhein-Westfalen	2 537
Rheinland-Pfalz	5 633
Baden-Württemberg	2 102
Bayern	5 844

ALLEGATO II

Gara permanente per l'esportazione di 100 000 t di segala panificabile detenute dall'organismo d'intervento tedesco

[Regolamento (CEE) n. 1149/91]

1	2	3	4	5	6	7
Numero degli offerenti	Numero della partita	Quantitativo in tonnellate	Prezzo d'offerta in ECU/t ⁽¹⁾	Maggiorazioni (+) Riduzioni (—) in ECU/t (per memoria)	Spese commerciali in ECU/t	Destinazione
1						
2						
3						
ecc.						

⁽¹⁾ Questo prezzo comprende le maggiorazioni o le detrazioni relative alla partita sulla quale verte l'offerta.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1150/91 DELLA COMMISSIONE

del 3 maggio 1991

relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 100 000 t di segala da foraggio detenute dall'organismo d'intervento tedesco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1581/86 del Consiglio, del 23 maggio 1986, che fissa le norme generali dell'intervento nel settore dei cereali⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2203/90⁽⁴⁾, stabilisce che la vendita dei cereali detenuti dall'organismo d'intervento si effettua mediante gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2619/90⁽⁶⁾, stabilisce le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che, vista la situazione attuale del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per l'esportazione, all'inizio della campagna cerealicola 1991/1992, di 100 000 t di segala da foraggio detenute dall'organismo d'intervento tedesco;

considerando che la gara prevista per l'esportazione di scorte d'intervento presenta un carattere particolare in quanto verrà aperta a fine campagna, ossia nel maggio 1991, ma riguarderà forniture che potranno aver luogo solamente durante la nuova campagna 1991/1992, nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 agosto 1991; che occorre pertanto derogare all'articolo 16, primo comma del regolamento (CEE) n. 1836/82, che prevede un termine massimo di un mese tra l'accettazione dell'offerta ed il pagamento, nonché all'articolo 16, secondo comma dello stesso regolamento, poiché se venisse applicata quest'ultima disposizione il prezzo accettato sarebbe soggetto a maggiorazioni mensili già nel caso in cui la segala venisse ritirata dal magazzino d'intervento in luglio, visto che l'esportazione non è prevista prima di tale periodo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento tedesco indice, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 1836/82, una gara permanente per l'esportazione di 100 000 t di segala da foraggio da esso detenute.

Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 100 000 t di segala da foraggio, che possono essere esportate verso qualsiasi paese terzo. L'adempimento delle formalità doganali di esportazione deve aver luogo nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 agosto 1991.
2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 100 000 t di segala da foraggio figurano nell'allegato I.

Articolo 3

1. I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del loro rilascio ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1836/82 e sino al 31 agosto 1991.
2. Le offerte presentate nell'ambito della presente gara possono essere prese in considerazione solamente se l'offerente si impegna al tempo stesso, per iscritto, ad esportare nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 agosto 1991. Esse non possono essere accompagnate da richieste di titoli di esportazione presentate ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione⁽⁷⁾.

Articolo 4

1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1836/82, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 15 maggio 1991, alle ore 13 (ora di Bruxelles).
2. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade ogni mercoledì alle ore 13 (ora di Bruxelles).
3. L'ultima gara parziale scade il 26 giugno 1991, alle ore 13 (ora di Bruxelles).
4. Le offerte debbono essere presentate all'organismo d'intervento tedesco.

⁽⁷⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 36.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.

⁽⁶⁾ GU n. L 249 del 12. 9. 1990, pag. 8.

Articolo 5

L'aggiudicatario paga i cereali prima del ritiro. In deroga all'articolo 16, primo comma del regolamento (CEE) n. 1836/82, non si applica il termine di un mese previsto tra la data di spedizione della dichiarazione di cui all'articolo 15 del suddetto regolamento ed il pagamento.

In deroga all'articolo 16, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1836/82, il prezzo da pagare per l'esportazione è quello indicato nell'offerta se il ritiro viene effettuato nel luglio 1991. Al prezzo è applicata una maggiorazione mensile se il ritiro ha luogo nell'agosto 1991.

Articolo 6

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1836/82, la cauzione di cui all'arti-

colo 8, paragrafo 2, lettera c) dello stesso regolamento è svincolata solo qualora venga fornita la prova che l'esportazione ha avuto luogo nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 31 agosto 1991.

Articolo 7

L'organismo d'intervento tedesco comunica alla Commissione, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute. Queste debbono essere trasmesse conformemente allo schema che figura nell'allegato II.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO I

<i>(tonnellate)</i>	
Località di magazzinaggio	Quantitativi
Schleswig-Holstein / Hamburg	40 003
Niedersachsen / Bremen	51 179
Nordrhein-Westfalen	4 560
Hessen	1 483
Rheinland-Pfalz	237
Bayern	2 506

ALLEGATO II

Gara permanente per l'esportazione di 100 000 t di segala da foraggio detenute dall'organismo d'intervento tedesco

[Regolamento (CEE) n. 1150/91]

1	2	3	4	5	6	7
Numero degli offerenti	Numero della partita	Quantitativo in tonnellate	Prezzo d'offerta in ECU/t ⁽¹⁾	Maggiorazioni (+) Riduzioni (—) in ECU/t (per memoria)	Spese commerciali in ECU/t	Destinazione
1						
2						
3						
ecc.						

⁽¹⁾ Questo prezzo comprende le maggiorazioni o le detrazioni relative alla partita sulla quale verte l'offerta.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1151/91 DELLA COMMISSIONE**del 3 maggio 1991****relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 372 000 t di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento francese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1581/86 del Consiglio, del 23 maggio 1986, che fissa le norme generali dell'intervento nel settore dei cereali⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2203/90⁽⁴⁾, stabilisce che la vendita dei cereali detenuti dall'organismo d'intervento si effettua mediante gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2619/90⁽⁶⁾, stabilisce le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che, vista la situazione attuale del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per l'esportazione, all'inizio della campagna cerealicola 1991/1992, di 372 000 t di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento francese;

considerando che la gara prevista per l'esportazione di scorte d'intervento presenta un carattere particolare in quanto verrà aperta a fine campagna, ossia nel maggio 1991, ma riguarderà forniture che potranno aver luogo solamente durante la nuova campagna 1991/1992, nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 agosto 1991; che occorre pertanto derogare all'articolo 16, primo comma del regolamento (CEE) n. 1836/82, che prevede un termine massimo di un mese tra l'accettazione dell'offerta ed il pagamento, nonché all'articolo 16, secondo comma dello stesso regolamento, poiché se venisse applicata quest'ultima disposizione il prezzo accettato sarebbe soggetto a maggiorazioni mensili già nel caso in cui il frumento venisse ritirato dal magazzino d'intervento in luglio, visto che l'esportazione non è prevista prima di tale periodo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

(1) GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

(3) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 36.

(4) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 5.

(5) GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.

(6) GU n. L 249 del 12. 9. 1990, pag. 8.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento francese indice, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 1836/82, una gara permanente per l'esportazione di 372 000 t di frumento tenero panificabile da esso detenuto.

Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 372 000 t di frumento tenero panificabile, che possono essere esportate verso qualsiasi paese terzo. L'adempimento delle formalità doganali di esportazione deve aver luogo nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 agosto 1991.

2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 372 000 t di frumento tenero panificabile figurano nell'allegato I.

Articolo 3

1. I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del loro rilascio ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1836/82 e sino al 31 agosto 1991.

2. Le offerte presentate nell'ambito della presente gara possono essere prese in considerazione solamente se l'offerente si impegna al tempo stesso, per iscritto, ad esportare nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 agosto 1991. Esse non possono essere accompagnate da richieste di titoli di esportazione presentate ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione⁽⁷⁾.

Articolo 4

1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1836/82, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 15 maggio 1991, alle ore 13 (ora di Bruxelles).

2. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade ogni mercoledì alle ore 13 (ora di Bruxelles).

3. L'ultima gara parziale scade il 26 giugno 1991, alle ore 13 (ora di Bruxelles).

4. Le offerte debbono essere presentate all'organismo d'intervento francese.

(7) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

Articolo 5

L'aggiudicatario paga i cereali prima del ritiro. In deroga all'articolo 16, primo comma del regolamento (CEE) n. 1836/82, non si applica il termine di un mese previsto tra la data di spedizione della dichiarazione di cui all'articolo 15 del suddetto regolamento ed il pagamento.

In deroga all'articolo 16, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1836/82, il prezzo da pagare per l'esportazione è quello indicato nell'offerta se il ritiro viene effettuato nel luglio 1991. Al prezzo è applicata una maggiorazione mensile se il ritiro ha luogo nell'agosto 1991.

Articolo 6

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1836/82, la cauzione di cui all'arti-

colo 8, paragrafo 2, lettera c) dello stesso regolamento è svincolata solo qualora venga fornita la prova che l'esportazione ha avuto luogo nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 31 agosto 1991.

Articolo 7

L'organismo d'intervento francese comunica alla Commissione, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute. Queste debbono essere trasmesse conformemente allo schema che figura nell'allegato II.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO I

(tonnellate)

Località di magazzinaggio	Quantitativi
Amiens	2 500
Châlons	1 500
Dijon	5 500
Lille	19 500
Montpellier	5 000
Nancy	3 500
Nantes	20 000
Orléans	140 000
Paris	80 000
Rouen	95 000

ALLEGATO II

Gara permanente per l'esportazione di 372 000 t di frumento tenero panificabile detenute dall'organismo d'intervento francese

[Regolamento (CEE) n. 1151/91]

1	2	3	4	5	6	7
Numero degli offerenti	Numero della partita	Quantitativo in tonnellate	Prezzo d'offerta in ECU/t (*)	Maggiorazioni (+) Riduzioni (-) in ECU/t (per memoria)	Spese commerciali in ECU/t	Destinazione
1						
2						
3						
ecc.						

(*) Questo prezzo comprende le maggiorazioni o le detrazioni relative alla partita sulla quale verte l'offerta.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1152/91 DELLA COMMISSIONE

del 3 maggio 1991

relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 128 000 t di frumento tenero panificabile detenuto a Gand dall'organismo d'intervento francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1581/86 del Consiglio, del 23 maggio 1986, che fissa le norme generali dell'intervento nel settore dei cereali⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2203/90⁽⁴⁾, stabilisce che la vendita dei cereali detenuti dall'organismo d'intervento si effettua mediante gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2619/90⁽⁶⁾, stabilisce le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che, vista la situazione attuale del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per l'esportazione, all'inizio della campagna cerealicola 1991/1992, di 128 000 t di frumento tenero panificabile detenuto a Gand dall'organismo d'intervento francese;

considerando che la gara prevista per l'esportazione di scorte d'intervento presenta un carattere particolare in quanto verrà aperta a fine campagna, ossia nel maggio 1991, ma riguarderà forniture che potranno aver luogo solamente durante la nuova campagna 1991/1992, nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 agosto 1991; che occorre pertanto derogare all'articolo 16, primo comma del regolamento (CEE) n. 1836/82, che prevede un termine massimo di un mese tra l'accettazione dell'offerta ed il pagamento, nonché all'articolo 16, secondo comma dello stesso regolamento, poiché se venisse applicata quest'ultima disposizione il prezzo accettato sarebbe soggetto a maggiorazioni mensili già nel caso in cui il frumento venisse ritirato dal magazzino d'intervento in luglio, visto che l'esportazione non è prevista prima di tale periodo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

Articolo 1

L'organismo d'intervento francese indice, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 1836/82, una gara permanente per l'esportazione di 128 000 t di frumento tenero panificabile da esso detenuto a Gand.

Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 128 000 t di frumento tenero panificabile, che possono essere esportate verso qualsiasi paese terzo. L'adempimento delle formalità doganali di esportazione deve aver luogo nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 agosto 1991.

2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 128 000 t di frumento tenero panificabile figurano nell'allegato I.

Articolo 3

1. I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del loro rilascio ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1836/82 e sino al 31 agosto 1991.

2. Le offerte presentate nell'ambito della presente gara possono essere prese in considerazione solamente se l'offerente si impegna al tempo stesso, per iscritto, ad esportare nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 agosto 1991. Esse non possono essere accompagnate da richieste di titoli di esportazione presentate ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione⁽⁷⁾.

Articolo 4

1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1836/82, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 15 maggio 1991, alle ore 13 (ora di Bruxelles).

2. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade ogni mercoledì alle ore 13 (ora di Bruxelles).

3. L'ultima gara parziale scade il 26 giugno 1991, alle ore 13 (ora di Bruxelles).

4. Le offerte debbono essere presentate all'organismo d'intervento francese.

(7) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

(3) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 36.

(4) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 5.

(5) GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.

(6) GU n. L 249 del 12. 9. 1990, pag. 8.

Articolo 5

L'aggiudicatario paga i cereali prima del ritiro. In deroga all'articolo 16, primo comma del regolamento (CEE) n. 1836/82, non si applica il termine di un mese previsto tra la data di spedizione della dichiarazione di cui all'articolo 15 del suddetto regolamento ed il pagamento.

In deroga all'articolo 16, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1836/82, il prezzo da pagare per l'esportazione è quello indicato nell'offerta se il ritiro viene effettuato nel luglio 1991. Al prezzo è applicata una maggiorazione mensile se il ritiro ha luogo nell'agosto 1991.

Articolo 6

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1836/82, la cauzione di cui all'arti-

colo 8, paragrafo 2, lettera c) dello stesso regolamento è svincolata solo qualora venga fornita la prova che l'esportazione ha avuto luogo nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 31 agosto 1991.

Articolo 7

L'organismo d'intervento francese comunica alla Commissione, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute. Queste debbono essere trasmesse conformemente allo schema che figura nell'allegato II.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO I

(tonnellate)

Località di magazzinaggio	Quantitativi
Gand (Belgio)	128 000

ALLEGATO II

Gara permanente per l'esportazione di 128 000 t di frumento tenero panificabile detenute a Gand dall'organismo d'intervento francese

[Regolamento (CEE) n. 1152/91]

1	2	3	4	5	6	7
Numero degli offerenti	Numero della partita	Quantitativo in tonnellate	Prezzo d'offerta in ECU/t ⁽¹⁾	Maggiorazioni (+) Riduzioni (—) in ECU/t (per memoria)	Spese commerciali in ECU/t	Destinazione
1						
2						
3						
ecc.						

⁽¹⁾ Questo prezzo comprende le maggiorazioni o le detrazioni relative alla partita sulla quale verte l'offerta.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1153/91 DELLA COMMISSIONE

del 3 maggio 1991

relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 100 000 t di frumento duro detenuto dall'organismo d'intervento italiano

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1581/86 del Consiglio, del 23 maggio 1986, che fissa le norme generali dell'intervento nel settore dei cereali⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2203/90⁽⁴⁾, stabilisce che la vendita dei cereali detenuti dall'organismo d'intervento si effettua mediante gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2619/90⁽⁶⁾, stabilisce le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che, vista la situazione attuale del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per l'esportazione, all'inizio della campagna cerealicola 1991/1992, di 100 000 t di frumento duro detenuto dall'organismo d'intervento italiano;

considerando che la gara prevista per l'esportazione di scorte d'intervento presenta un carattere particolare in quanto verrà aperta a fine campagna, ossia nel maggio 1991, ma riguarderà forniture che potranno aver luogo solamente durante la nuova campagna 1991/1992, nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 agosto 1991; che occorre pertanto derogare all'articolo 16, primo comma del regolamento (CEE) n. 1836/82, che prevede un termine massimo di un mese tra l'accettazione dell'offerta ed il pagamento, nonché all'articolo 16, secondo comma dello stesso regolamento, poiché se venisse applicata quest'ultima disposizione il prezzo accettato sarebbe soggetto a maggiorazioni mensili già nel caso in cui il frumento venisse ritirato dal magazzino d'intervento in luglio, visto che l'esportazione non è prevista prima di tale periodo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento italiano indice, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 1836/82, una gara permanente per l'esportazione di 100 000 t di frumento duro da esso detenuto.

Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 100 000 t di frumento duro che possono essere esportate verso qualsiasi paese terzo. L'adempimento delle formalità doganali di esportazione deve aver luogo nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 agosto 1991.

2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 100 000 t di frumento duro figurano nell'allegato I.

Articolo 3

1. I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del loro rilascio ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1836/82 e sino al 31 agosto 1991.

2. Le offerte presentate nell'ambito della presente gara possono essere prese in considerazione solamente se l'offerente si impegna al tempo stesso, per iscritto, ad esportare nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 agosto 1991. Esse non possono essere accompagnate da richieste di titoli di esportazione presentate ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione⁽⁷⁾.

Articolo 4

1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1836/82, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 15 maggio 1991, alle ore 13 (ora di Bruxelles).

2. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade ogni mercoledì alle ore 13 (ora di Bruxelles).

3. L'ultima gara parziale scade il 26 giugno 1991, alle ore 13 (ora di Bruxelles).

4. Le offerte debbono essere presentate all'organismo d'intervento italiano.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 36.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.

⁽⁶⁾ GU n. L 249 del 12. 9. 1990, pag. 8.

⁽⁷⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

Articolo 5

L'aggiudicatario paga i cereali prima del ritiro. In deroga all'articolo 16, primo comma del regolamento (CEE) n. 1836/82, non si applica il termine di un mese previsto tra la data di spedizione della dichiarazione di cui all'articolo 15 del suddetto regolamento ed il pagamento.

In deroga all'articolo 16, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1836/82, il prezzo da pagare per l'esportazione è quello indicato nell'offerta se il ritiro viene effettuato nel luglio 1991. Al prezzo è applicata una maggiorazione mensile se il ritiro ha luogo nell'agosto 1991.

Articolo 6

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1836/82, la cauzione di cui all'arti-

colo 8, paragrafo 2, lettera c) dello stesso regolamento è svincolata solo qualora venga fornita la prova che l'esportazione ha avuto luogo nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 31 agosto 1991.

Articolo 7

L'organismo d'intervento italiano comunica alla Commissione, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute. Queste debbono essere trasmesse conformemente allo schema che figura nell'allegato II.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO I

(tonnellate)

Località di magazzinaggio	Quantitativi
Treviso	8 451
Verona	2 002
Rovigo	66
Ferrara	56 523
Bologna	1 900
Ravenna	29 748
Pesaro	1 310

ALLEGATO II

Gara permanente per l'esportazione di 100 000 t di frumento duro detenute dall'organismo d'intervento italiano

[Regolamento (CEE) n. 1153/91]

1	2	3	4	5	6	7
Numero degli offerenti	Numero della partita	Quantitativo in tonnellate	Prezzo d'offerta in ECU/t ⁽¹⁾	Maggiorazioni (+) Riduzioni (—) in ECU/t (per memoria)	Spese commerciali in ECU/t	Destinazione
1						
2						
3						
ecc.						

⁽¹⁾ Questo prezzo comprende le maggiorazioni o le detrazioni relative alla partita sulla quale verte l'offerta.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1154/91 DELLA COMMISSIONE**del 3 maggio 1991****relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 200 000 t di orzo detenuto dall'organismo d'intervento del Regno Unito**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1581/86 del Consiglio, del 23 maggio 1986, che fissa le norme generali dell'intervento nel settore dei cereali⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2203/90⁽⁴⁾, stabilisce che la vendita dei cereali detenuti dall'organismo d'intervento si effettua mediante gara;considerando che il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2619/90⁽⁶⁾, stabilisce le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che, vista la situazione attuale del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per l'esportazione, all'inizio della campagna cerealicola 1991/1992, di 200 000 t di orzo detenuto dall'organismo d'intervento del Regno Unito;

considerando che la gara prevista per l'esportazione di scorte d'intervento presenta un carattere particolare in quanto verrà aperta a fine campagna, ossia nel maggio 1991, ma riguarderà forniture che potranno aver luogo solamente durante la nuova campagna 1991/1992, nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 agosto 1991; che occorre pertanto derogare all'articolo 16, primo comma del regolamento (CEE) n. 1836/82, che prevede un termine massimo di un mese tra l'accettazione dell'offerta ed il pagamento, nonché all'articolo 16, secondo comma dello stesso regolamento, poiché se venisse applicata quest'ultima disposizione il prezzo accettato sarebbe soggetto a maggiorazioni mensili già nel caso in cui l'orzo venisse ritirato dal magazzino d'intervento in luglio, visto che l'esportazione non è prevista prima di tale periodo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento del Regno Unito indice, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 1836/82, una gara permanente per l'esportazione di 200 000 t di orzo da esso detenuto.

Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 200 000 t di orzo, che possono essere esportate verso qualsiasi paese terzo. L'adempimento della formalità doganali di esportazione deve aver luogo nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 agosto 1991.

2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 200 000 t di orzo figurano nell'allegato I.

Articolo 3

1. I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del loro rilascio ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1836/82 e sino al 31 agosto 1991.

2. Le offerte presentate nell'ambito della presente gara possono essere prese in considerazione solamente se l'offerente si impegna al tempo stesso, per iscritto, ad esportare nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 agosto 1991. Esse non possono essere accompagnate da richieste di titoli di esportazione presentate ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione⁽⁷⁾.*Articolo 4*

1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1836/82, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 15 maggio 1991, alle ore 13 (ora di Bruxelles).

2. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade ogni mercoledì alle ore 13 (ora di Bruxelles).

3. L'ultima gara parziale scade il 26 giugno 1991, alle ore 13 (ora di Bruxelles).

4. Le offerte debbono essere presentate all'organismo d'intervento del Regno Unito.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 36.⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 5.⁽⁵⁾ GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.⁽⁶⁾ GU n. L 249 del 12. 9. 1990, pag. 8.⁽⁷⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

Articolo 5

L'aggiudicatario paga i cereali prima del ritiro. In deroga all'articolo 16, primo comma del regolamento (CEE) n. 1836/82, non si applica il termine di un mese previsto tra la data di spedizione della dichiarazione di cui all'articolo 15 del suddetto regolamento ed il pagamento.

In deroga all'articolo 16, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1836/82, il prezzo da pagare per l'esportazione è quello indicato nell'offerta se il ritiro viene effettuato nel luglio 1991. Al prezzo è applicata una maggiorazione mensile se il ritiro ha luogo nell'agosto 1991.

Articolo 6

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1836/82, la cauzione di cui all'arti-

colo 8, paragrafo 2, lettera c) dello stesso regolamento è svincolata solo qualora venga fornita la prova che l'esportazione ha avuto luogo nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 31 agosto 1991.

Articolo 7

L'organismo d'intervento del Regno Unito comunica alla Commissione, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute. Queste debbono essere trasmesse conformemente allo schema che figura nell'allegato II.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO I

(tonnellate)

Località di magazzinaggio	Quantitativi
North	127 385
East	72 615

ALLEGATO II

**Gara permanente per l'esportazione di 200 000 t di orzo detenute dall'organismo d'intervento
Regno Unito**

[Regolamento (CEE) n. 1154/91]

1	2	3	4	5	6	7
Numero degli offerenti	Numero della partita	Quantitativo in tonnellate	Prezzo d'offerta in ECU/t ⁽¹⁾	Maggiorazioni (+) Riduzioni (—) in ECU/t (per memoria)	Spese commerciali in ECU/t	Destinazione
1						
2						
3						
ecc.						

⁽¹⁾ Questo prezzo comprende le maggiorazioni o le detrazioni relative alla partita sulla quale verte l'offerta.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1155/91 DELLA COMMISSIONE

del 3 maggio 1991

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria n. 6 (numero d'ordine 40.0060) originari del Pakistan, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate aperte per l'anno 1991 per i prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che, in virtù dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3832/90, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali, entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 11 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non

appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per i prodotti della categoria n. 6 (numero d'ordine 40.0060) originari del Pakistan il massimale è fissato a 1 750 000 pezzi; che alla data del 21 febbraio 1991 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari del Pakistan, beneficiario delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi del Pakistan,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 7 maggio 1991, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3832/90, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti seguenti originari del Pakistan:

Numero d'ordine	Categoria (Unità)	Codice NC	Designazione delle merci
40.0060	6 (1 000 pezzi)	6203 41 10	Calzoncini, shorts (esclusi quelli da bagno) e pantaloni, tessuti per uomo e per ragazzo; pantaloni, tessuti per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
		6203 41 90	
		6203 42 31	
		6203 42 33	
		6203 42 35	
		6203 42 90	
		6203 43 19	
		6203 43 90	
		6203 49 19	
		6203 49 50	
		6204 61 10	
		6204 62 31	
		6204 62 33	
		6204 62 35	
		6204 63 19	
		6204 69 19	

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 1991.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 1156/91 DELLA COMMISSIONE

del 3 maggio 1991

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria n. 159 (numero d'ordine 42.1590) originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate aperte per l'anno 1991 per i prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che, in virtù dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3832/90, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali, entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 11 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non

appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per i prodotti della categoria n. 159 (numero d'ordine 42.1590) originari della Cina il massimale è fissato a 39 t; che alla data del 12 febbraio 1991 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi della Cina,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 7 maggio 1991, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3832/90, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti seguenti originari della Cina:

Numero d'ordine	Categoria (Unità)	Codice NC	Designazione delle merci
42.1590	159	6204 49 10	Abiti, camicette, camicette-bluse e bluse di seta o di cascami di seta, di tessuto
		6206 10 00	
		6214 10 00	Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili: — di seta o di cascami di seta
		6215 10 00	Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe cravatte — di seta o di cascami di seta

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 1991.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1157/91 DELLA COMMISSIONE

del 3 maggio 1991

che modifica il regolamento (CEE) n. 570/88 relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per il burro ed il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari, nonché il regolamento (CEE) n. 569/88

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3641/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7, l'articolo 7 bis, paragrafo 3, l'articolo 12, paragrafo 3 e l'articolo 28,

considerando che il regolamento (CEE) n. 570/88 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1048/89⁽⁴⁾, prevede la vendita a prezzo ridotto di burro e la possibilità di ottenere un aiuto per il burro ed il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari; che è stato deciso, a norma dell'articolo 7 bis del regolamento (CEE) n. 804/68, che, fino al termine dell'ottavo periodo di dodici mesi d'applicazione del regime di prelievo supplementare, il regime d'intervento per il burro può essere modificato, nel qual caso la Commissione può adottare provvedimenti particolari per accrescere le possibilità di smercio dei prodotti lattiero-caseari, tra cui la crema; che, data l'attuale situazione del mercato del latte, caratterizzata da persistenti eccedenze di materie grasse, è ancor più giustificato incoraggiare l'impiego di queste ultime;

considerando che la crema è idonea alla fabbricazione di gelati alimentari e di preparazioni per gelati, quali quelli previsti all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 570/88; che inoltre modifiche della legislazione nazionale riguardanti il settore dei gelati alimentari in taluni Stati membri rischiano di comportare una diminuzione dell'impiego della materia grassa butirrica sotto forma di burro o di burro concentrato incorporati nei suddetti prodotti; che è quindi giustificato inserire la crema tra le materie prime che possono beneficiare di un aiuto per la fabbricazione dei prodotti contemplati all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento succitato; che, data la specificità di questo prodotto, è opportuno prevedere alcune disposizioni applicabili esclusivamente ad esso;

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 570/88 prevede la ripartizione in formule A, B, C e D dei

prodotti finali nei quali dev'essere incorporato il burro o il burro concentrato; che l'aiuto per le formule A, C e D è stato con stantamente fissato allo stesso livello; che, di conseguenza, è opportuno fondere le tre formule succitate;

considerando che, per semplificare la fissazione dell'aiuto e del prezzo minimo per ogni gara, è opportuno obbligare i concorrenti a redigere la loro offerta in ecu per 100 kg e prevedere la possibilità di fissare un rapporto matematico tra gli aiuti e i prezzi per le varie categorie di burro, burro concentrato e crema;

considerando che l'esperienza maturata giustifica, senza conseguenze pregiudizievoli in sede di controlli, che siano mitigati taluni requisiti relativi ai quantitativi di burro o di burro concentrato non contenenti rivelatori, da utilizzarsi entro un determinato periodo per la fabbricazione dei prodotti finiti, da un lato, nonché ai quantitativi da dichiarare nel quadro dei singoli piani di fabbricazione e al ricondizionamento del burro concentrato, dall'altro;

considerando che l'articolo 23, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 570/88 istituisce un controllo sulla fabbricazione del burro concentrato, con o senza aggiunta di rivelatori, da espletarsi sotto l'autorità dell'organismo competente; che, per taluni stabilimenti riconosciuti, un sistema di autocontrollo sembra rappresentare, a determinate condizioni, un sostanziale sgravio degli oneri amministrativi, pur nel rispetto degli obiettivi del regolamento; che inoltre, per garantire la piena efficacia delle disposizioni di controllo nel loro insieme, è necessario completarle sotto vari aspetti;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 570/88 viene modificato come segue:

1) Il titolo è sostituito dal testo seguente:

« Regolamento (CEE) n. 570/88 della Commissione, del 16 febbraio 1988, relativo alla vendita di burro a prezzo ridotto e alla concessione di un aiuto per la

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 31.

⁽⁴⁾ GU n. L 111 del 22. 4. 1989, pag. 24.

crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari »

2) All'articolo 1 :

a) il testo del primo comma è sostituito dal testo seguente :

« Si procede, alle condizioni previste dal presente regolamento, alla vendita di burro acquistato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 ed entrato all'ammasso anteriormente a una data da stabilirsi, nonché alla concessione di un aiuto all'utilizzazione di burro, di burro concentrato e di crema di cui al secondo comma. » ;

b) al secondo comma, viene aggiunta la lettera c) seguente :

« c) la crema di cui ai codici NC 0401 30 39 e 0401 30 99 avente un tenore di materia grassa pari o superiore al 35 % e pari o inferiore al 49 %, addizionata di rivelatori conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma e utilizzata direttamente nei prodotti finali di cui all'articolo 4, punto 2. »

3) Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 3*

Il concorrente può partecipare alla gara soltanto se si impegna per iscritto a incorporare o a far incorporare il burro o il burro concentrato o la crema di cui all'articolo 1, esclusivamente e senza pregiudizio dei prodotti intermedi di cui all'articolo 9, nei prodotti finali di cui all'articolo 4 o, per quanto si riferisce alla crema, all'articolo 4, punto 2, in uno dei modi di utilizzazione seguenti :

a) mediante aggiunta dei rivelatori di cui all'articolo 6, paragrafo 1,

— previa trasformazione del burro aggiudicato in burro concentrato, in conformità dell'articolo 5 ovvero

— nello stato in cui si trova ;

b) oppure mediante impegno scritto ad utilizzare, nello stabilimento in cui ha luogo l'incorporazione nei prodotti intermedi e/o nei prodotti finali, un quantitativo minimo di 5 t di equivalente burro al mese o un quantitativo minimo di 45 t di equivalente burro all'anno, oppure gli stessi quantitativi in prodotti intermedi,

— previa trasformazione del burro aggiudicato in burro concentrato, in conformità dell'articolo 5 oppure

— nello stato in cui si trova. »

4) L'articolo 4 è modificato come segue :

a) al paragrafo 1, lettera a), il codice NC « 1905 90 50 » è sostituito dai codici NC « 1905 90 45, 1905 90 55 » ;

b) al paragrafo 2, lettera a), la cifra 5 % è sostituita da « 4,5 % » ;

c) al paragrafo 2, lettera b), il codice NC « 1806 20 90 » è sostituito dai codici NC « 1806 20 80, 1806 20 95 » ;

d) al paragrafo 3, lettera a), il testo di cui al punto iii) è soppresso ;

e) al paragrafo 3, lettera b), il testo di cui al punto i) è sostituito dal testo seguente :

« i) per quanto riguarda la pasta cruda, in unità riunite in imballaggi » ;

f) al paragrafo 4, secondo trattino, il codice NC « 2103 90 90 » è sostituito dal codice NC « ex 2103 90 90 ».

5) All'articolo 6, paragrafo 1 viene aggiunto il secondo comma seguente :

« Se si tratta di crema, essa viene addizionata dei prodotti di cui all'allegato II bis, alle condizioni specificate al primo comma. »

6) L'articolo 8 viene modificato come segue :

a) il testo del primo comma è sostituito dal testo seguente :

« Se la fabbricazione del burro concentrato, con o senza aggiunta di rivelatori, ovvero se l'aggiunta al burro oppure, a seconda dei casi alla crema degli stessi rivelatori, da un lato, e l'incorporazione nei prodotti finali, o eventualmente nei prodotti intermedi di cui all'articolo 9, dall'altro, sono effettuate in luoghi diversi, il burro concentrato o il burro o la crema vengono condizionati in imballaggi chiusi di peso netto non inferiore a 10 kg per quanto si riferisce al burro concentrato o al burro, fatta salva la possibilità di un sottocondizionamento, e non inferiore a 25 kg per quanto si riferisce alla crema. » ;

b) al secondo comma, la frase introduttiva è sostituita dal testo seguente :

« Gli imballaggi ed eventualmente il sottoconfezionamento recano, in caratteri chiaramente visibili e leggibili, l'indicazione del regolamento e della destinazione (formula A/C/D o formula B), nonché : » ;

c) al secondo comma, lettera a), la frase conclusiva è sostituita dal testo seguente :

« Il burro concentrato può anche essere trasportato in cisterne o contenitori ; in tal caso :

— le indicazioni di cui sopra debbono figurare sulla cisterna o sul contenitore in caratteri di almeno 5 cm di altezza ;

- il burro concentrato, prima di essere incorporato nei prodotti finali, può essere riconfezionato in imballaggi chiusi, secondo le modalità specificate al primo e secondo comma, presso uno stabilimento riconosciuto ai sensi dell'articolo 10. »;
- d) al secondo comma sono aggiunte le seguenti lettere c) e d):
- * c) nel caso della crema, una o più delle seguenti diciture :
- Nata marcada destinada exclusivamente a la incorporación en uno de los productos contemplados en el artículo 4 fórmula B del Reglamento (CEE) n° 570/88
- Fløde tilsat røbestof udelukkende bestemt til forarbejdning til et af de produkter, som er nævnt i artikel 4 formel B i forordning (EØF) nr. 570/88
- Gekennzeichneter Rahm, ausschließlich zur Verarbeitung zu einem der in Artikel 4 Formel B der Verordnung (EWG) Nr. 570/88 genannten Enderzeugnisse bestimmt
- Κρέμα γάλακτος που προορίζεται αποκλειστικά για την ενσωμάτωση στα τελικά προϊόντα όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 τύπος Β του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 570/88
- Cream to which tracers have been added for incorporation exclusively into one of the products listed in Article 4 formula B of Regulation (EEC) No 570/88
- Crème tracée destinée exclusivement à l'incorporation dans les produits finaux visés à l'article 4 formule B du règlement (CEE) n° 570/88
- Crema contenente rivelatori destinata esclusivamente all'incorporazione in uno dei prodotti di cui all'articolo 4, formula B del regolamento (CEE) n. 570/88
- Room, waarin verklikstoffen zijn bijgemengd, uitsluitend bestemd voor verwerking tot een van de in artikel 4, formule B, van Verordening (EEG) nr. 570/88 bedoelde producten
- Nata marcada destinada exclusivamente à incorporação num dos produtos finais referidos no artigo 4º, fórmula B, do Regulamento (CEE) n° 570/88
- Se la crema viene trasportata a mezzo cisterne o contenitori, le diciture di cui sopra debbono figurare sulla cisterna o sul contenitore in lettere aventi un'altezza minima di 5 cm.
- d) nel caso del burro o del burro concentrato, entrambi con aggiunta di rivelatori, le diciture

“burro” o “burro concentrato” di cui alle lettere a) e b) sono completate con la dicitura “contenente rivelatori”.

- 7) All'articolo 9, paragrafo 1, lettera d), il primo capoverso è sostituito dal testo seguente :

* d) per quanto riguarda il trasporto del prodotto intermedio, le disposizioni dell'articolo 8 si applicano riportando sull'imballaggio, oltre all'indicazione della destinazione (formula A/C/D o formula B) e all'eventuale dicitura “contenente rivelatori”, una o più delle diciture seguenti : ».

- 8) L'articolo 10 è modificato come segue :

- a) il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente :

* 1. La fabbricazione del burro concentrato di cui all'articolo 1, secondo comma, lettera b), la trasformazione del burro in burro concentrato di cui all'articolo 5, l'aggiunta dei rivelatori di cui all'articolo 6, l'incorporazione del burro e del burro concentrato di cui all'articolo 7, il ricondizionamento del burro concentrato di cui all'articolo 8, secondo comma, lettera a) e l'incorporazione in prodotti intermedi di cui all'articolo 9 devono essere effettuate in uno stabilimento riconosciuto. »;

- b) il testo del paragrafo 2, lettera a) è sostituito dal testo seguente :

* a) che disponga di impianti tecnici adeguati e la cui capacità di trasformazione o d'incorporazione sia pari almeno a 5 t di burro al mese o al suo equivalente in burro concentrato o in crema o, se del caso, in prodotti intermedi »;

- c) il testo del paragrafo 2, lettera d) è sostituito dal testo seguente :

* d) che si impegni a trasmettere all'organismo incaricato del controllo di cui all'articolo 23 il proprio programma di fabbricazione per ciascuna offerta definita all'articolo 16, secondo le modalità stabilite dallo Stato membro. »;

- d) il testo del paragrafo 4, secondo trattino è sostituito dal testo seguente :

* — l'aggiunta dei rivelatori al burro o alla crema, ».

- 9) L'articolo 12, paragrafo 1 viene modificato come segue :

- a) il testo della lettera b) è sostituito dal testo seguente :

* b) tenere una contabilità dalla quale risultino, per ciascuna consegna, il nome e l'indirizzo degli acquirenti nonché i corrispondenti quantitativi, specificandone la destinazione (formula A/C/D o formula B) »;

b) il testo della lettera c) terzo trattino è sostituito dal testo seguente :

« — l'obbligo di incorporare il prodotto nei prodotti finali, precisandone la destinazione (formula A/C/D o formula B), entro il termine di cui all'articolo 11 ».

10) L'articolo 16 viene modificato come segue :

a) il testo del paragrafo 1, secondo comma è sostituito dal testo seguente :

« L'offerta è inoltrata all'organismo d'intervento che detiene il burro o, nel caso della concessione dell'aiuto, all'organismo d'intervento dello Stato membro sul cui territorio avrà luogo l'aggiunta del rivelatore o, a seconda dei casi, la fabbricazione del burro concentrato o l'incorporazione del burro nei prodotti finiti, ovvero l'incorporazione del burro nei prodotti intermedi » ;

b) al paragrafo 2 :

— il testo della lettera c) è sostituito dal testo seguente :

« c) la prevista destinazione del burro (formula A/C/D o formula B), nonché il modo di utilizzazione con riferimento alle relative disposizioni dell'articolo 3 » ;

— il testo della lettera d) è sostituito dal testo seguente :

« d) il prezzo offerto per 100 kg di burro avente il tenore di materie grasse voluto, imposte interne escluse, franco deposito frigorifero, espresso in ecu » ;

c) il testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente :

« 3. Per quanto riguarda la concessione dell'aiuto, nell'offerta vanno indicati :

a) il nome e l'indirizzo del concorrente ;

b) il quantitativo di crema o di burro o di burro concentrato per il quale è chiesto l'aiuto, precisando per il burro il tenore di materia grassa ;

c) la destinazione (formula A/C/D o formula B), nonché il modo di utilizzazione con riferimento alle relative disposizioni dell'articolo 3 ;

d) l'importo proposto dell'aiuto per 100 kg di crema o di burro o di burro concentrato, esclusi eventualmente i rivelatori, espresso in ecu » ;

d) il testo del paragrafo 4, lettere a) e b) è sostituito dal testo seguente :

« a) verte su un solo e identico prodotto (burro aggiudicato o crema o burro o burro concentrato) avente, nel caso del burro, lo stesso tenore di materia grassa (pari o superiore all'82 % oppure inferiore all'82 %), la stessa

destinazione (formula A/C/D o formula B) e lo stesso modo di utilizzazione ;

b) riguarda un quantitativo di almeno 5 t di burro o 12 t di crema o 4 t di burro concentrato. Tuttavia, nel caso in cui il quantitativo disponibile in un deposito sia inferiore, il quantitativo disponibile costituisce il quantitativo minimo per l'offerta ».

11) L'articolo 18 viene modificato come segue :

a) il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente :

« 1. Tenuto conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare e secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68, vengono fissati un prezzo minimo di vendita del burro e un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato che possono essere differenziati secondo :

— la destinazione (formula A/C/D o formula B),

— il tenore di materia grassa del burro,

— il modo di utilizzazione in conformità dell'articolo 3.

Tuttavia la Commissione può fissare, secondo la procedura di cui sopra, un prezzo di base minimo di vendita e/o un aiuto di base massimo per il burro con scarti del tipo di quelli citati all'allegato VII, fissati a seconda della destinazione, del tenore in materia grassa del burro e del modo di utilizzazione.

Secondo la stessa procedura, si può decidere di non dar seguito alla gara. » ;

b) le frasi preliminari del paragrafo 2 vengono sostituite dal testo seguente :

« 2. Contemporaneamente al prezzo o ai prezzi minimi di vendita e all'importo o agli importi dell'aiuto e secondo la stessa procedura, l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati per 100 kg, in funzione della differenza tra il prezzo d'intervento del burro e i prezzi minimi fissati, oppure degli importi dell'aiuto. In caso di fissazione di un prezzo di base minimo di vendita o di un aiuto di base massimo, la cauzione di trasformazione viene fissata come è indicato all'allegato VII. La cauzione di trasformazione serve a garantire il rispetto delle esigenze principali concernenti : » ;

c) il paragrafo 3, primo comma, è sostituito dal testo seguente :

« 3. Le prove necessarie per ottenere lo svincolo delle cauzioni di trasformazione di cui al paragrafo 2 devono essere presentate presso l'organismo competente entro dodici mesi a decorrere dalla scadenza del termine di cui all'articolo 11. »

12) L'articolo 21 viene modificato come segue :

a) il testo del paragrafo 1, lettera e) è sostituito dal testo seguente :

« e) il modo di utilizzazione scelto, con riferimento alle disposizioni dell'articolo 3 e alla destinazione (formula A/C/D o formula B). » ;

b) il testo del paragrafo 3, primo comma, è sostituito dal testo seguente :

« 3. Il burro è consegnato dall'organismo d'intervento in imballaggi recanti, in caratteri chiaramente visibili e leggibili, l'indicazione del regolamento nonché della destinazione (formula A/C/D o formula B) e il modo di utilizzazione del burro con riferimento alle relative disposizioni dell'articolo 3. »

13) L'articolo 22 viene modificato come segue :

a) al paragrafo 2 :

— il testo della lettera a) è sostituito dal testo seguente :

« a) l'importo dell'aiuto concesso per i quantitativi di burro o di burro concentrato o di crema interessati e l'offerta, indenticata da un numero progressivo, alla quale l'importo si riferisce » ;

— il testo della lettera d) è sostituito dal testo seguente :

« d) il modo di utilizzazione prescelto con riferimento alle disposizioni dell'articolo 3 e la destinazione (formula A/C/D o formula B), fatta salva l'applicazione, nell'ambito del presente capitolo, delle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 4. » ;

b) al paragrafo 3 viene aggiunta la lettera c) seguente :

« c) per la crema :

- che ha soddisfatto le condizioni di cui all'articolo 1, secondo comma, lettera c), e
- che è stata costituita la cauzione di trasformazione di cui all'articolo 18, paragrafo 2. »

14) L'articolo 23 viene modificato come segue :

a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal testo seguente :

« 1. In occasione della fabbricazione del burro concentrato, con o senza aggiunta di rivelatori, oppure in occasione dell'aggiunta di rivelatori alla crema o al burro, oppure quando il burro concentrato viene riconfezionato a norma dell'articolo 8, secondo comma, lettera a), secondo trattino, l'organismo competente predispone controlli sul posto in funzione del programma di fabbricazione dello stabilimento di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera d), in modo che ogni offerta, quale è indi-

cata nell'articolo 16, sia sottoposta ad almeno un controllo. Tuttavia, ai fini del controllo della qualità, gli Stati membri possono, previo accordo della Commissione, istituire un sistema di auto-controllo per taluni stabilimenti riconosciuti. » ;

b) al paragrafo 3, il testo della frase preliminare è sostituito dal testo seguente :

« 3. Il controllo dell'utilizzazione del burro concentrato o della crema o del burro o dei prodotti intermedi nei prodotti finali deve avvenire secondo le modalità seguenti : » ;

c) al paragrafo 5, il testo del secondo comma è sostituito dal testo seguente :

« Il presente regolamento si applica unicamente se l'utilizzatore finale si impegna per iscritto ad acquistare, nel corso di un anno, un quantitativo massimo di 6 t di burro o di 5 t di burro concentrato, oppure lo stesso quantitativo in prodotti intermedi o un quantitativo di 14 t di crema. Il presente paragrafo non è più applicabile all'utilizzatore finale che non abbia rispettato il proprio impegno. » ;

d) sono aggiunti i seguenti paragrafi 6 e 7 :

« 6. I controlli effettuati a norma del presente articolo formano oggetto di un resoconto, nel quale devono essere precisati i seguenti elementi :

- la data in cui è stato effettuato il controllo ;
- la durata del controllo ;
- le operazioni espletate.

7. Dopo un anno di applicazione del regime previsto dal presente regolamento, ciascuno Stato membro redige un rapporto sull'attuazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione della crema di cui all'articolo 1, secondo comma, lettera c) e lo trasmette alla Commissione. »

15) Il testo dell'articolo 24 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 24*

Anche i prodotti di cui all'articolo 1, secondo comma, sono soggetti al controllo di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 569/88 della Commissione (*), a decorrere dall'avvio delle operazioni di cui all'articolo 6 fino all'incorporazione nei prodotti finali. Le indicazioni specifiche da apporre nella casella 44 del documento amministrativo unico o nelle caselle più appropriate del documento giustificativo del carattere comunitario dei prodotti o nelle caselle 104, 106 e 107 dell'esemplare di controllo T 5 sono quelle figuranti nella parte II dell'allegato del regolamento (CEE) n. 569/88, al punto 25, A, lettera c) o d) o e) o f).

(*) GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 1. »

16) Al presente regolamento vengono aggiunti gli allegati II bis e VII.

Articolo 2

Il punto 25 della parte II dell'allegato al regolamento (CEE) n. 569/88 è modificato come segue:

— il titolo del punto 25 è sostituito dal titolo seguente:

« 25. Regolamento (CEE) n. 570/88 della Commissione, del 16 febbraio 1988, relativo alla vendita di burro a prezzo ridotto e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari: »;

— al punto 25 A è aggiunta la seguente lettera f):

« f) all'atto della spedizione della crema contenente rivelatori per la sua incorporazione nei prodotti finali:

— casella 104 dell'esemplare di controllo T 5: crema contenente rivelatori destinata ad essere incorporata nei prodotti di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 570/88;

— casella 106 dell'esemplare di controllo T 5:

1. la data limite dell'incorporazione nei prodotti finali;
2. l'indicazione della destinazione (formula B). »;

— i termini « formula A/C o formula B o formula D » sono sostituiti dai termini « formula A/C/D o formula B » ai punti seguenti:

— A:

- lettera a), punto 3,
- lettera b), punto 3,
- lettera c), secondo trattino, punto 2,
- lettera d), secondo trattino, punto 2,
- lettera e), secondo trattino, punto 2;

— B:

- lettera a) punto 3,
- lettera b) I, punto 3 e II, secondo trattino, punto 2,
- lettera c) I, punto 3 e II, secondo trattino, punto 2,
- lettera d) I, punto 3 e II, secondo trattino, punto 2. »

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica alla prima gara successiva alla sua entrata in vigore. Tuttavia, fino al 30 settembre 1991, per ottemperare al disposto dell'articolo 1, punto 6, lettera b) e lettera d) esclusivamente con riferimento alla nuova lettera d) inserita nel regolamento (CEE) n. 570/88, punto 7 e punto 12, lettera b), possono essere utilizzati imballaggi prestampati, purché essi rechino l'indicazione della nuova formula relativa alla destinazione « (formula A/C/D o formula B) » ovvero il nuovo termine « contenente rivelatori » apposto con un timbro oppure stampato su un'etichetta incollata.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

« ALLEGATO II bis

Prodotti da incorporare nella crema

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma)

1. Nella crema di cui all'articolo 1 e seguenti sono incorporati, fatta eccezione per qualsiasi altro prodotto, ivi comprese le materie grasse non provenienti dal latte,
 - a) o la 4-idrossi-3-metossi-benzaldeide ricavata dalla vaniglia o dalla vanillina di sintesi, in una proporzione minima di 250 ppm;
o l'estere etilico dell'acido beta-apo-8'-carotenico, sotto forma di composto solubile nel grasso del latte in una proporzione minima di 20 ppm e
 - b) o, in una proporzione pari ad almeno l'1 %, i trigliceridi
 - dell'acido n-eptanoico (C₇)
oppure
 - dell'acido n-undecanoico (C₁₁)
avente un grado di purezza di almeno il 95 % calcolato in trigliceridi sul prodotto pronto per essere incorporato, un indice massimo di 0,3, un indice di saponificazione compreso:
 - tra 385 e 395 per i trigliceridi dell'acido n-eptanoico,
 - tra 275 e 285 per i trigliceridi dell'acido n-undecanoico,dove la quota degli acidi esterificati è costituita da almeno il 95 %
 - di acido n-eptanoico
oppure
 - di acido n-undecanoico;o, in una proporzione di almeno 600 ppm, un composto contenente almeno il 90 % di sitosterolo e in particolare l'80 % di beta-sitosterolo (...) nonché al massimo il 9 % di campesterolo (...) e l'1 % di altri steroli presenti in tracce, tra i quali lo stigmasterolo (...).
2. La dispersione omogenea e stabile nella crema dei prodotti di cui al paragrafo 1, preventivamente incorporati gli uni negli altri, è garantita dalla preparazione di una premiscela e dall'intervento di trattamenti meccanici, termici, di raffreddamento, ecc.
3. In deroga alle disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, l'aggiunta di rivelatori alla crema utilizzata esclusivamente sul territorio del Regno Unito per la fabbricazione di gelato commercializzato esclusivamente in quello Stato membro può essere effettuata incorporando direttamente una proporzione del 2 % di una miscela contenente una parte di acido n-tridecanoico (C₁₃) libero, due parti di materia grassa del latte, 2,5 parti di casainato di sodio e 94,5 parti di sali minerali provenienti dal latte.
4. Le concentrazioni espresse in percentuale o in ppm di cui ai paragrafi 1 e 3 vengono calcolate rispetto alla parte della crema costituita esclusivamente da materia grassa.
5. L'omogeneità di composizione per quanto si riferisce in particolare ai prodotti di cui ai paragrafi 1 e 3, è controllata dal prelievo di campioni rappresentativi dello strato superiore e dello strato inferiore di ciascuna partita di crema conservata in un serbatoio. Lo scarto massimo in valore relativo derivante dall'analisi non deve superare del 5 % i valori del tenore minimo riportati nei paragrafi 1 e 3.

ALLEGATO VII

(articolo 18)

A. BURRO DESTINATO ALLA COMMERCIALIZZAZIONE

Aiuto di base massimo fissato per ogni gara particolare per il burro tal quale, all'82 % di materia grassa, senza rivelatore, utilizzato in formula A/C D e livelli d'aiuto derivati secondo la destinazione (formula A/C/D o formula B), il tenore di materie grasse e il modo di utilizzazione conformemente all'articolo 3

(ECU/100 kg)

		Burro tal quale		Burro concentrato	Crema
		82 % MG	80 % MG		
Procedimento senza rivelatore	formula A/C D	X	$X \times 0,9756$	$(X \times 1,22) + P 1$	
	formula B	$X - Y$	$(X \times 0,9756) - Y$	$[(X - Y) \times 1,22] + P 1$	
Procedimento con rivelatore	formula A/C D Cauzione di trasformazione	$X + V$ 110 %	$(X \times 0,9756) + V$ 110 %	$(X \times 1,22) + P 1 + V$ 110 %	
	formula B Cauzione di trasformazione	$X + W - Y$ 110 %	$(X \times 0,9756) + W - Y$ 110 %	$[(X - Y) \times 1,22] + P 1 + W$ 110 %	$(X - Y) \times Q + W$ 110 %

Y: differenza tra l'importo dell'aiuto per la formula A/C/D e la formula B
V: costo aggiunta rivelatori formula A/C/D
W: costo aggiunta rivelatori formula B
P 1: compensazione per il costo di fabbricazione del burro concentrato
Q: fattore determinante la differenza tra l'aiuto per il burro e l'aiuto per la crema
W 1: costo aggiunta rivelatori nella crema (formula B)

B. PREZZO D'INTERVENTO

Prezzo di base massimo fissato per ogni gara particolare per il burro tal quale, all'82 % di materia grassa, senza rivelatore, utilizzato in formula A/C D e livelli di prezzi derivati secondo la destinazione (formula A/C/D o formula B), il tenore di materie grasse e il modo di utilizzazione conformemente all'articolo 3

(ECU/100 kg)

		Burro tal quale		Burro concentrato
		82 % MG	80 % MG	
Procedimento senza rivelatore	formula A/C D	Z	$Z \times 0,9756$	$(Z - P 2)$
	formula B	$Z + Y$	$(Z \times 0,9756) + Y$	$Z + Y - P 2$
Procedimento con rivelatore	formula A/C D	$Z - V$	$(Z \times 0,9756) - V$	$Z - P 2 - V$
	formula B	$Z - W + Y$	$(Z \times 0,9756) - W + Y$	$Z + Y - P 2 - W$

Le cauzioni di trasformazione costituiscono il 110 % della differenza tra il prezzo d'intervento e i prezzi di vendita del burro.

Y: differenza tra l'importo dell'aiuto per la formula A/C/D e la formula B
V: costo aggiunta rivelatori formula A/C/D
W: costo aggiunta rivelatori formula B
P 2: compensazione per il costo di fabbricazione del burro concentrato ».

REGOLAMENTO (CEE) N. 1158/91 DELLA COMMISSIONE

del 3 maggio 1991

relativo all'acquisto di latte scremato in polvere, mediante gara, da parte degli organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3641/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 7 bis, paragrafo 1, primo comma e paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 777/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, che modifica il regime degli acquisti all'intervento per il burro e il latte scremato in polvere⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽⁴⁾, stabilisce i criteri in base ai quali possono essere sospesi gli acquisti di latte scremato in polvere da parte degli organismi d'intervento fino al termine dell'ottavo periodo di dodici mesi di applicazione del regime del prelievo supplementare di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68; che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera a) del citato regolamento, in caso di sospensione dell'intervento in tutta la Comunità o in parte di essa, gli acquisti possono essere effettuati nell'ambito di una gara permanente; che occorre pertanto stabilire le modalità di applicazione della procedura di aggiudicazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1014/68 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90, e il regolamento (CEE) n. 625/78 della Commissione⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 890/91⁽⁷⁾, stabiliscono le norme generali e le modalità di acquisto del latte scremato in polvere da parte degli organismi d'intervento; che la maggior parte delle disposizioni ivi contenute possono applicarsi anche nel quadro del presente regolamento, in particolare quelle attinenti alla qualità del latte scremato in polvere che può essere offerto per l'acquisto, il condizionamento e l'imballaggio; che è opportuno tuttavia adattare talune modalità alla procedura d'acquisto per aggiudicazione; che è per tale motivo necessario modificare le disposizioni all'età del latte scremato in polvere che può essere offerto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Qualora si decida di procedere alla gara permanente di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (CEE) n. 777/87, viene pubblicato, nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, al più tardi sei giorni prima della scadenza del primo termine per la presentazione delle offerte, un bando di gara allegato al regolamento relativo all'apertura della gara permanente.

Può essere acquistato esclusivamente latte scremato in polvere conforme ai requisiti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b), c) ed e) del regolamento (CEE) n. 625/78.

Articolo 2

Il termine per la presentazione delle offerte per le singole gare scade alle ore 12.00 del secondo e del quarto martedì del mese. Se il martedì è un giorno festivo, il termine è prorogato fino alle ore 12.00 del primo giorno feriale successivo.

Articolo 3

1. Il concorrente può partecipare alla gara unicamente nel rispetto delle seguenti condizioni:

- il latte scremato in polvere offerto deve essere stato fabbricato nel corso dei ventuno giorni che precedono il giorno di scadenza del termine per la presentazione delle offerte; nel caso di cui all'allegato III, lettera f), punto 2 del regolamento (CEE) n. 625/78, tale periodo è fissato a 3 settimane;
- il concorrente deve impegnarsi per iscritto a rispettare il disposto dell'articolo 2, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 625/78.

2. Gli interessati partecipano alla gara vuoi presentando un'offerta scritta, contro dichiarazione di ricevuta, vuoi ricorrendo a qualsiasi mezzo di comunicazione scritta con avviso di ricevuta.

3. Nell'offerta devono essere indicati:

- a) il nome e l'indirizzo del concorrente;
- b) il quantitativo offerto e il procedimento di fabbricazione del latte in polvere (spray o roller);
- c) il prezzo offerto per 100 kg di latte scremato in polvere, al netto delle tasse interne, franco deposito, espresso in ecu, con un massimo di due decimali;
- d) il luogo dove il latte scremato in polvere è in deposito.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU n. L 173 del 22. 7. 1968, pag. 4.

⁽⁶⁾ GU n. L 84 del 31. 3. 1978, pag. 19.

⁽⁷⁾ GU n. L 90 dell'11. 4. 1991, pag. 21.

4. L'offerta è valida soltanto se :

- a) riguarda un quantitativo minimo di 20 t ;
- b) è corredata dell'impegno di cui al paragrafo 1 ;
- c) è fornita la prova che, prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, il concorrente ha costituito il deposito cauzionale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, per la gara in questione.

5. L'offerta non può essere ritirata dopo la scadenza del termine, di cui all'articolo 2, per la presentazione delle offerte relative alla gara in questione.

Articolo 4

1. Nel quadro del presente regolamento, il mantenimento dell'offerta dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e la consegna del latte scremato in polvere al magazzino indicato dall'organismo d'intervento entro il termine stabilito dall'articolo 7, paragrafo 2, costituiscono due requisiti fondamentali il cui rispetto è garantito attraverso la costituzione di un deposito cauzionale di 40 ecu per tonnellata.

2. Il deposito cauzionale è costituito nello Stato membro in cui è presentata l'offerta.

Articolo 5

Tenuto conto delle offerte ricevute per ciascuna gara e in base alla procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68, si procede alla fissazione di un prezzo massimo d'acquisto in funzione dei prezzi d'intervento applicabili.

Si può decidere di non procedere alla gara.

Articolo 6

1. L'offerta è respinta se il prezzo proposto è superiore al prezzo massimo di cui all'articolo 5, valido per la gara in questione.

2. I diritti e gli obblighi derivanti dalla gara non sono trasferibili.

Articolo 7

1. Ogni concorrente è immediatamente informato dall'organismo d'intervento dell'esito della sua partecipazione alla gara.

L'organismo d'intervento rilascia immediatamente all'aggiudicatario un buono di consegna numerato, in cui sono indicati i seguenti dati :

- a) il quantitativo da consegnare ;
- b) il termine per la consegna del latte scremato in polvere ;
- c) il magazzino al quale il burro deve essere consegnato. Si applica l'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1014/68 e gli articoli 5, 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 625/78.

2. L'aggiudicatario provvede alla consegna del latte scremato in polvere entro i ventotto giorni successivi al giorno di scadenza del termine per la presentazione delle offerte. La consegna può essere frazionata.

Le spese di scarico sulla banchina del magazzino sono a carico dell'aggiudicatario.

3. Salvo caso di forza maggiore, se l'aggiudicatario non effettua la consegna entro il termine prestabilito, il deposito cauzionale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, viene acquisito e l'acquisto dei quantitativi residui annullato.

Articolo 8

Ai fini del presente regolamento, il giorno di presa in consegna del latte scremato in polvere da parte dell'organismo d'intervento corrisponde al giorno in cui il latte scremato in polvere entra nel magazzino frigorifero, il che non può avvenire prima del giorno successivo alla data del rilascio del buono di consegna di cui all'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma.

Articolo 9

Entro un termine che decorre dal centoventesimo giorno dalla presa in consegna del latte scremato in polvere e scade il centoquarantesimo giorno successivo a tale data, l'organismo d'intervento versa all'aggiudicatario, per ogni quantitativo consegnato, il prezzo indicato nell'offerta.

Articolo 10

Si applicano le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 5 e degli articoli 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 625/78.

Articolo 11

Salvo specifiche disposizioni contrarie previste dal presente regolamento, si applica il regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (¹).

Articolo 12

La conversione in moneta nazionale del prezzo proposto nell'offerta, della cauzione di gara di cui all'articolo 4 e del prezzo massimo di cui all'articolo 5 si effettua applicando il tasso rappresentativo in vigore il giorno della scadenza del termine per la presentazione delle offerte relative alla gara.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

(¹) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 1159/91 DELLA COMMISSIONE
del 3 maggio 1991
recante sospensione degli acquisti di intervento di latte scremato in polvere

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3641/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 7 bis, paragrafo 1, primo comma e paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 777/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, che modifica il regime degli acquisti all'intervento per il burro e il latte scremato in polvere⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽⁴⁾, stabilisce i criteri in base ai quali possono essere sospesi gli acquisti d'intervento di latte scremato in polvere fino al termine dell'ottavo periodo di dodici mesi di applicazione del regime del prelievo supplementare istituito dall'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68; che il regolamento (CEE) n. 1362/87 della Commissione⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3493/88⁽⁶⁾, reca le relative modalità di applicazione;

considerando che è soddisfatta la condizione posta dall'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 777/87 per la sospensione degli acquisti di latte scremato in polvere di cui all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68; che è pertanto d'uopo decidere di sospendere tali acquisti;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non si è pronunciato nel termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli acquisti di latte scremato in polvere, di cui all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, sono sospesi in tutta la Comunità.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 maggio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
⁽²⁾ GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 5.
⁽³⁾ GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 10.
⁽⁴⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.
⁽⁵⁾ GU n. L 129 del 19. 5. 1987, pag. 9.
⁽⁶⁾ GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 22.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1160/91 DELLA COMMISSIONE**del 3 maggio 1991****relativo all'apertura della gara permanente in applicazione del regolamento (CEE) n. 777/87 del Consiglio riguardante il latte scremato in polvere**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3645/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 7 bis, paragrafo 1, primo comma e paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 777/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, che modifica il regime degli acquisti all'intervento per il burro e il latte scremato in polvere⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽⁴⁾, stabilisce i criteri in base ai quali possono essere sospesi o debbono essere ripristinati gli acquisti di latte scremato in polvere da parte degli organismi d'intervento fino alla fine del quinto periodo di dodici mesi di applicazione del regime del prelievo supplementare di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68;

considerando che gli acquisti di latte scremato in polvere previsti all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 sono stati sospesi dal regolamento (CEE) n. 1159/91 della Commissione⁽⁵⁾;

considerando che a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (CEE) n. 777/87 in caso di

sospensione dell'intervento nell'intera Comunità o in una parte di essa, gli acquisti possono essere effettuati nell'ambito di una gara permanente; che il regolamento (CEE) n. 1158/91 della Commissione⁽⁶⁾ fissa le modalità relative a tale gara; che è opportuno indire la gara in questione;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non si è pronunciato nel termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli organismi d'intervento, specificati nel bando di gara permanente di cui in allegato, procedono all'acquisto di latte scremato in polvere in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1158/91.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽⁵⁾ Vedi pagina 68 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁶⁾ Vedi pagina 65 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

Bando di gara permanente relativo all'acquisto di latte scremato in polvere, mediante gara, da parte degli organismi di intervento

Gli organismi di intervento citati di seguito procedono all'acquisto di latte scremato in polvere in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1158/91.

Il termine per la presentazione delle offerte per la prima gara particolare scade alle ore 12 del 14 maggio 1991. Le condizioni particolareggiate della presente gara sono state definite dagli organismi di intervento suindicati ed ogni interessato, stabilito nella Comunità, può prenderne conoscenza rivolgendosi, secondo il caso, ad uno dei seguenti indirizzi:

- Office belge de l'économie et de l'agriculture, secteurs « produits et industries agricoles et alimentaires », rue de Trèves 82, B-1040 Bruxelles [tél.: (32-2) 230 17 40, télex: 24076, téléfax: (32-2) 230 25 33]
- Belgische dienst voor bedrijfsleven en landbouw, sector „landbouw- en voedingsprodukten en industrieën”, Trierstraat 82, B-1040 Brussel (tel.: (32-2) 230 17 40, telex: 24076, telefax: (32-2) 230 25 33)
- EF-direktoratet, Frederiksborggade 18, DK-1360 København K (tlf.: (45) 33 92 70 00, telex: 15137 EFDIR-DK, telefax: (45) 33 92 69 48)
- Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (BALM), Adickesallee 40, D-6000 Frankfurt am Main 18 (Tel.: (49) 691 56 40, Telex: 411727, Telefax: (49) 691 564790). Le offerte recapitate a mano devono essere consegnate al BALM, Block B, Zimmer 056
- Υπηρεσία Διαχείρισης Αγροτικών Προϊόντων (ΥΔΑΓΕΠ), οδός Αχαρνών 241, GR-Aθήνα, (τηλέφωνο: 30 1 862 64 15, τэлеξ: 221738)
- Servicio nacional de productos agrarios (SENPA), calle Beneficencia 8, E-28004 Madrid [tel.: (34-1) 347 65 00/347 63 10; telex: 41818/23427; telefax: (34-1) 521 98 32/522 43 87]
- Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait), service commercial et technique de la société Interlait, 28, boulevard de Grenelle, F-75737 Paris, Cedex 15 [tél.: (33) (1) 40 58 70 00, télex: 206652, téléfax: (33) (1) 45 79 28 49]
- Department of Agriculture and Food, Intervention Unit, Agriculture House, Kildare Street, IRL-Dublin 2 (tel.: (353) (1) 78 90 11, telex: 93607, telefax: (353) (1) 61 62 63)
- Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), via Palestro 81, I-00198 Roma [tel.: (39-6) 647 49 91, telex: 613003, telefax: (39-6) 445 39 40]
- Service d'économie rurale, section de l'économie laitière, 115, rue de Hollerich, L-1741 Luxembourg [tél.: (352) 47 84 17, télex: 2537 AGRIM LU, téléfax: (352) 49 16 19]
- Voedselvoorzienings In- en Verkoopbureau, Burg. Kessenplein 3, NL-6431 KM-Hoensbroek (tel.: (31-45) 23 83 83, telex: 56396, telefax: (31-45) 22 27 35)
- Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola (Inga), Rua Camilo Castelo Branco, 45, 2º, P-1000 Lisboa [tel.: (351) (1) 53 71 72, telex: 66209 INGA P, telefax: (351) (1) 53 32 51]
- Intervention Board, Lifestock Products Division, Branch A, PO Box 69, Fountain House, 2 Queens Walk, UK-Reading, Berks RG1 7QW (tel.: (44) 734 58 36 26, telex: 848302 (IBAPRG G), telefax: (44) 734 58 36 26 ext. 2370).

REGOLAMENTO (CEE) N. 1161/91 DELLA COMMISSIONE
del 3 maggio 1991
che sospende il rilascio di titoli MCS per le piante ornamentali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 252, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 643/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, che fissa le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi per i prodotti appartenenti al settore delle piante vive e della floricultura importati in Portogallo menzionati nell'allegato XXII dell'atto di adesione⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3693/90⁽²⁾, ha stabilito i massimali indicativi previsti dall'articolo 251, paragrafo 1 del citato atto per taluni prodotti della floricultura;

considerando che a norma dell'articolo 252 dell'atto di adesione, se dall'esame dell'andamento degli scambi intracomunitari emerge un aumento significativo delle importazioni realizzate o prevedibili e tale situazione porti a raggiungere o a superare il massimale indicativo di importazione del prodotto per la campagna di commercializza-

zione in corso, o per una parte di essa, la Commissione decide secondo una procedura d'urgenza le misure conservative necessarie;

considerando che per le piante ornamentali (codici NC 0602 99 91 e 0602 99 99) il massimale indicativo per il periodo che va dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 è superato; che occorre sospendere qualsiasi ulteriore rilascio di titoli per il prodotto in oggetto; che tale misura comporta il rigetto delle domande pendenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il rilascio di titoli MCS per le piante ornamentali (codici NC 0602 99 91 e 0602 99 99) è sospeso fino al 31 maggio 1991.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 maggio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 60 dell'1. 3. 1986, pag. 39.

⁽²⁾ GU n. L 357 del 20. 12. 1990, pag. 33.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1162/91 DELLA COMMISSIONE**del 3 maggio 1991****che sopprime l'importo correttore da riscuotere all'importazione nella Comunità
a dieci di zucchine in provenienza dalla Spagna (escluse le isole Canarie)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3709/89 del Consiglio, del 4 dicembre 1989, che stabilisce le norme generali di applicazione dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo per quanto riguarda il meccanismo di compensazione all'importazione di ortofrutticoli in provenienza dalla Spagna⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 152 dell'atto di adesione ha istituito, con decorrenza dal 1° gennaio 1990, un meccanismo di compensazione all'importazione nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, in appresso denominata «Comunità a dieci», di ortofrutticoli in provenienza dalla Spagna (escluse le isole Canarie) per i quali è fissato un prezzo di riferimento nei confronti dei paesi terzi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3709/89 ha stabilito le norme generali di applicazione di tale meccanismo di compensazione e che il regolamento (CEE) n. 3815/89 della Commissione⁽²⁾ ne ha fissato le modalità di applicazione;considerando che il regolamento (CEE) n. 1020/91 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1112/91⁽⁴⁾, ha istituito un importo correttore da riscuotere all'importazione nella Comunità a dieci di zucchine in provenienza dalla Spagna (escluse le isole Canarie);

considerando che l'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3709/89 ha stabilito le condizioni in base alle quali è abrogato un importo correttore istituito in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1 del suddetto regolamento; che, se si tiene conto di tali condizioni, l'importo correttore da riscuotere all'importazione nella Comunità a dieci di zucchine in provenienza dalla Spagna (escluse le isole Canarie) deve essere abrogato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1020/91 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 maggio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 363 del 13. 12. 1989, pag. 3.
⁽²⁾ GU n. L 371 del 20. 12. 1989, pag. 28.

⁽³⁾ GU n. L 105 del 25. 4. 1991, pag. 46.
⁽⁴⁾ GU n. L 110 dell'1. 5. 1991, pag. 75.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1163/91 DELLA COMMISSIONE

del 3 maggio 1991

che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1133/91 ⁽⁴⁾,visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2206/90 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 772/91 della Commissione ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1096/91 ⁽⁸⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 772/91 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare l'importo dell'integrazione attualmente in vigore conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli importi dell'integrazione e i tassi di cambio previsti dall'articolo 33, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2681/83 della Commissione ⁽⁹⁾ sono fissati negli allegati.

2. Tuttavia, l'importo dell'aiuto per la colza, il ravizzone e il girasole in caso di fissazione anticipata per la campagna di commercializzazione 1991/1992 sarà confermato o sostituito a decorrere dal 6 maggio 1991 per tener conto dei prezzi delle misure connesse per la campagna di commercializzazione 1991/1992 e delle conseguenze del regime dei quantitativi massimi garantiti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 maggio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU n. L 113 del 6. 5. 1991, pag. 47.

⁽⁵⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

⁽⁶⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 11.

⁽⁷⁾ GU n. L 81 del 28. 3. 1991, pag. 62.

⁽⁸⁾ GU n. L 110 dell'1. 5. 1991, pag. 21.

⁽⁹⁾ GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 1.

ALLEGATO I

Aiuti ai semi di colza e di ravizzone diversi da quelli « doppio zero »

(Importi per 100 kg)

	Corrente 5	1° term. 6	2° term. 7 (¹)	3° term. 8 (¹)	4° term. 9 (¹)	5° term. 10 (¹)
1. Aiuti nominali (ECU)						
— Spagna	0,000	0,000	9,000	9,000	9,000	9,000
— Portogallo	25,995	26,025	15,970	15,970	15,970	15,970
— altri Stati membri	19,025	19,055	9,000	9,000	9,000	9,000
2. Aiuti finali						
Semi raccolti e trasformati in :						
— R. f. di Germania (DM)	44,79	44,86	21,19	21,19	21,19	21,19
— Paesi Bassi (Fl)	50,46	50,54	23,87	23,87	23,87	23,87
— UEBL (FB/Flux)	923,78	925,24	437,01	437,01	437,01	437,01
— Francia (FF)	150,21	150,45	71,06	71,06	71,06	71,06
— Danimarca (Dkr)	170,84	171,11	80,82	80,82	80,82	80,82
— Irlanda (£ Irl)	16,719	16,745	7,909	7,909	7,909	7,884
— Regno Unito (£)	14,560	14,584	6,665	6,665	6,665	6,645
— Italia (Lit)	33 512	33 564	15 853	15 853	15 853	15 773
— Grecia (Dra)	3 734,08	3 729,52	1 291,81	1 251,77	1 251,77	1 143,67
— Spagna (Pta)	0,00	0,00	1 524,43	1 516,86	1 516,86	1 499,08
— Portogallo (Esc)	5 490,61	5 496,74	3 410,86	3 399,47	3 399,47	3 363,40

ALLEGATO II

Aiuti ai semi di colza e di ravizzone « doppio zero »

(Importi per 100 kg)

	Corrente 5	1° term. 6	2° term. 7 (¹)	3° term. 8 (¹)	4° term. 9 (¹)	5° term. 10 (¹)
1. Aiuti nominali (ECU)						
— Spagna	0,000	0,000	11,500	11,500	11,500	11,500
— Portogallo	28,495	28,525	18,470	18,470	18,470	18,470
— altri Stati membri	21,525	21,555	11,500	11,500	11,500	11,500
2. Aiuti finali :						
Semi raccolti e trasformati in :						
— R. f. di Germania (DM)	50,67	50,74	27,07	27,07	27,07	27,07
— Paesi Bassi (Fl)	57,10	57,18	30,50	30,50	30,50	30,50
— UEBL (FB/Flux)	1 045,17	1 046,63	558,40	558,40	558,40	558,40
— Francia (FF)	169,95	170,19	90,80	90,80	90,80	90,80
— Danimarca (Dkr)	193,29	193,56	103,27	103,27	103,27	103,27
— Irlanda (£ Irl)	18,916	18,942	10,106	10,106	10,106	10,081
— Regno Unito (£)	16,509	16,533	8,614	8,614	8,614	8,594
— Italia (Lit)	37 915	37 968	20 257	20 257	20 257	20 177
— Grecia (Dra)	4 291,34	4 286,79	1 849,08	1 809,03	1 809,03	1 700,93
— Spagna (Pta)	35,14	39,51	1 906,67	1 899,10	1 899,10	1 881,32
— Portogallo (Esc)	6 012,30	6 018,43	3 932,55	3 921,16	3 921,16	3 885,09

(¹) Fissazione provvisoria, in attesa e con riserva della fissazione dei prezzi delle misure connesse, nonché dell'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna di commercializzazione 1991/1992, conformemente, in particolare :

- alle proposte della Commissione relative alla campagna 1991/1992 in merito ai prezzi indicativi, alle maggiorazioni mensili, alle riduzioni per i semi di colza e di ravizzone di qualità diversa dalla « 00 », e al regime applicabile ai semi di colza e di ravizzone raccolti in Spagna ;
- all'adeguamento derivante dal regime dei quantitativi massimi garantiti nonché ai tassi di conversione agricoli applicati nel corso della campagna di commercializzazione 1990/1991.

ALLEGATO III

Aiuti ai semi di girasole

(Importi per 100 kg)

	Corrente 5	1° term. 6	2° term. 7	3° term. 8 (1)	4° term. 9 (1)
1. Aiuti nominali (ECU)					
— Spagna	28,670	28,365	28,161	21,663	21,656
— Portogallo	37,637	37,337	37,137	28,792	28,792
— altri Stati membri	25,397	25,097	24,897	16,552	16,552
2. Aiuti finali					
a) Semi raccolti e trasformati in (2):					
— R. f. di Germania (DM)	59,79	59,08	58,61	38,97	38,97
— Paesi Bassi (Fl)	67,37	66,57	66,04	43,91	43,91
— UEBL (FB/Flux)	1 233,18	1 218,62	1 208,91	803,70	803,70
— Francia (FF)	200,53	198,16	196,58	130,69	130,69
— Danimarca (Dkr)	228,06	225,37	223,57	148,64	148,64
— Irlanda (£ Irl)	22,318	22,055	21,879	14,546	14,546
— Regno Unito (£)	19,511	19,272	19,113	12,524	12,524
— Italia (Lit)	44 736	44 207	43 855	29 156	29 156
— Grecia (Dra)	5 123,92	5 034,16	4 948,03	2 876,06	2 876,06
— Portogallo (Esc)	7 921,18	7 859,92	7 812,22	6 078,24	6 078,24
b) Semi raccolti in Spagna e trasformati:					
— in Spagna (Pta)	4 505,70	4 461,23	4 430,32	3 462,56	3 461,49
— in un altro Stato membro (Pta)	4 567,82	4 524,16	4 493,82	3 537,85	3 536,78

(1) Fissazione provvisoria, in attesa e con riserva della fissazione dei prezzi delle misure connesse, nonché dell'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna di commercializzazione 1991/1992, conformemente, in particolare:

- delle proposte della Commissione relative alla campagna 1991/1992 in merito ai prezzi indicativi, alle maggiorazioni mensili, alle riduzioni per i semi di colza e di ravizzone di qualità diversa dalla «00», e al regime applicabile ai semi di colza e di ravizzone raccolti in Spagna;
- dell'adeguamento derivante dal regime dei quantitativi massimi garantiti nonché dei tassi di conversione agricoli applicati nel corso della campagna di commercializzazione 1990/1991.

(2) Per i semi raccolti negli Stati membri esclusa la Spagna e trasformati in Spagna, gli importi di cui al punto 2 a) vanno moltiplicati per 1,0186140.

ALLEGATO IV

Corso dell'ecu da utilizzare per la conversione degli aiuti finali nella moneta del paese di trasformazione quando quest'ultimo non è il paese di produzione

(Valore di 1 ECU)

	Corrente 5	1° term. 6	2° term. 7	3° term. 8	4° term. 9	5° term. 10
DM	2,062220	2,060350	2,058800	2,057490	2,057490	2,054000
Fl	2,323340	2,321520	2,319670	2,318070	2,318070	2,314030
FB/Flux	42,442700	42,401500	42,367400	42,333900	42,333900	42,240800
FF	6,962160	6,957580	6,953260	6,948450	6,948450	6,935580
Dkr	7,881930	7,881850	7,880620	7,879150	7,879150	7,870450
£Irl	0,770962	0,771329	0,772404	0,772914	0,772914	0,775873
£	0,695899	0,696928	0,697715	0,698425	0,698425	0,700225
Lit	1 522,60	1 524,38	1 526,18	1 527,97	1 527,97	1 533,61
Dra	223,38300	225,28100	227,32300	229,29400	229,29400	234,61500
Esc	177,14700	177,92900	178,40700	178,90400	178,90400	180,47800
Pta	127,13000	127,50000	127,82700	128,13600	128,13600	128,86200

REGOLAMENTO (CEE) N. 1164/91 DELLA COMMISSIONE**del 3 maggio 1991****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 464/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3608/90 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1127/91⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3608/90 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3 paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁶⁾,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 2 maggio 1991,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 maggio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 54 del 28. 2. 1991, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 350 del 14. 12. 1990, pag. 68.

⁽⁴⁾ GU n. L 111 del 3. 5. 1991, pag. 40.

⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 maggio 1991, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo
1701 11 10	40,74 ⁽¹⁾
1701 11 90	40,74 ⁽¹⁾
1701 12 10	40,74 ⁽¹⁾
1701 12 90	40,74 ⁽¹⁾
1701 91 00	44,28
1701 99 10	44,28
1701 99 90	44,28 ⁽²⁾

⁽¹⁾ L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42).

⁽²⁾ Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1165/91 DELLA COMMISSIONE**del 3 maggio 1991****che rettifica il regolamento (CEE) n. 1124/91 che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la 1° gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 963/91**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,
visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 464/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo comma, lettera b),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1124/91 della Commissione⁽³⁾ ha fissato l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la prima gara parziale effettuata in virtù del regolamento (CEE) n. 963/91 della Commissione⁽⁴⁾; che da una verifica è

emerso che l'importo fissato non è conforme al parere emesso dal comitato di gestione per lo zucchero; che è pertanto necessario rettificare il regolamento in esame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1124/91, l'importo « 44,771 ecu » è sostituito dall'importo « 41,771 ecu ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 maggio 1991. Esso si applica a decorrere dal 3 maggio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 54 del 28. 2. 1991, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 111 del 3. 5. 1991, pag. 33.

⁽⁴⁾ GU n. L 100 del 20. 4. 1991, pag. 9.

RETTIFICHE

Rettifica della decisione 91/25/CEE della Commissione, del 18 dicembre 1990, che modifica i limiti delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE per il Regno Unito

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 16 del 22 gennaio 1991)

Pagina 26, allegato :

— « Wales » :

anziché : « Pwilheli »,

leggi : « Pwllehli » ;

anziché : « Cyich-y-garn »,

leggi : « Cylch-y-garn » ;

anziché : « Caernarvon »,

leggi : « Caernarfon ».

— « Scotland » :

anziché : « Spynie »,

leggi : « Spynie ».
